

AUTORITÀ DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE CALORE IRPINO

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Deliberazione n. 11

Processo verbale della seduta del giorno 21.03.2016

Oggetto: modifiche al regolamento agli scarichi in pubblica fognatura e relativa modulistica – approvazione

L'anno duemilasedici il giorno 21 del mese di marzo alle ore 10.00 presso la sede dell'Autorità di Ambito Calore Irpino, Casa della Cultura V. Hugo, il Commissario Straordinario prof. Giovanni Colucci, nominato con Decreto del Presidente della Regione Campania n° 12 del 21.01.2013 ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n° 813 del 27.12.2012 per la gestione provvisoria di liquidazione dell'Ente.

Con la partecipazione del responsabile del Servizio Affari Generali dott.ssa Elisabetta Pallante nonché segretario verbalizzante e del Direttore Generale

EMANA

il seguente provvedimento

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- Premesso che l'Ente d'Ambito è stato costituito in applicazione della Legge regionale della Campania 97, n. 14, per l'attuazione del Servizio idrico integrato istituito dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36, - sostituita dal Decreto legislativo 06, n. 152, - per il governo dell'Ambito Territoriale Ottimale n.1;
- che l'art. 2, comma 186 bis, della legge 23 dicembre 2009 n. 191, introdotto dall'art.1 comma 1 quinquies, della legge 26 marzo 2010 n. 42 ha disposto *la soppressione delle Autorità di Ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 con decorrenza dal 31 marzo 2011;*
- che *con decreto legge 29 dicembre 2011 n. 116 , convertito dalla legge 24 febbraio 2012 n. 14 detto termine è stato prorogato al 31 dicembre 2012;*
- che l'art. 1, comma 1- quinquies della legge 42/2010 prevede che *“le Regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza”;*
- che, in attuazione della deliberazione della Giunta Regionale della Campania, n.813 del 27 dicembre 2012, nelle more della emanazione di apposita normativa regionale, con DPGRC n. 12 del 21.1.2013 è stato nominato Commissario Straordinario incaricato dell'ordinaria amministrazione nonché delle procedure di liquidazione del Consorzio obbligatorio istituito con L.R. 14/97 per l'ATO 1;
- che il 03.12.2015 è stata pubblicata la L.R. 15/2015 di costituzione dell'Ente Idrico Campano ed il 09.03.2016 è stato pubblicato lo statuto di tale Ente, ma alla data odierna ancora non sono stati costituiti gli organi dello stesso per cui è indispensabile procedere ancora con le attività commissariali;
- Dato atto che necessita attivare tutte le procedure atte ad assicurare la continuità amministrativa degli Uffici e dei Servizi dell'ATO fino al termine della durata dell'incarico commissariale;
- che il Commissario straordinario dovrà svolgere le proprie funzioni di ordinaria amministrazione e liquidazione avvalendosi del personale dipendente in servizio presso la medesima struttura;
- Considerato con deliberazione del CdA n° 27 del 18.12.2006 veniva approvato il Regolamento per la disciplina degli scarichi in pubblica fognatura, adottato a seguito del conferimento alle Autorità di Ambito delle funzioni di emissione delle autorizzazioni agli scarichi industriali in pubblica fognatura ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006;
- che a seguito della pubblicazione sulla G.U. n° 28 del 03.02.2012 del DPR 227 del 19.10.2011 (Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122) il suindicato regolamento è stato adeguato con deliberazione del CdA n° 13 del 22.02.2012 e n. 16 del 30.03.2012;
- che con deliberazione n. 63 del 16.11.2012 veniva modificato a seguito della pubblicazione sul BURC n° 67 del 22.10.2012 del Regolamento regionale 12 ottobre 2012, n. 11 - Criteri di assimilazione alle acque reflue domestiche.
- che con deliberazione n. 34 del 18.10.2013 si procedevano ad effettuare delle variazioni al Regolamento a seguito della pubblicazione sul BURC n° 52 del

30.09.2013 del Regolamento regionale 24.09.2013 n. 6 - Criteri di assimilazione alle acque reflue domestiche.

che con deliberazione n. 37 del 21.11.2014 si procedevano ad effettuare delle modifiche al Regolamento dell'AATO a seguito della variazione dei riferimenti del conto bancario dell'Ente;

che con deliberazione commissariale n. 21 del 21.09.2015 venivano fatte delle modifiche a seguito dell'emanazione della L. 124/2015 che ha modificato il principio del silenzio assenso tra le pubbliche amministrazioni, applicabile quindi anche all'AATO ed ai pareri acquisibili da altri Enti;

Considerato che si è manifestata la necessità di integrare il Regolamento, a seguito dell'adozione della deliberazione commissariale num. 7 del 22.02.2016, relativa alle deroghe nei valori degli scarichi con riferimento all'area solofrana;

che è emersa l'esigenza di precisare le modalità operative del rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle aree ASI;

che nelle istanze di assimilazione, ove dalla istruttoria emerge che vengono scaricati in fognatura solo i servizi igienici, è opportuno semplificare la procedura;

che, a seguito dell'emanazione del DPR 59/2013, si è reso necessario adeguare procedure e modulistiche a supporto dell'istruttoria dei procedimenti di rilascio dei pareri per l'Autorizzazione Unica Ambientale;

che è pertanto indispensabile procedere ad una rivisitazione complessiva sia del regolamento che di tutta la modulistica per presentare le istanze;

che si manifesta l'esigenza di approvare i seguenti documenti e modelli:

- 1) REGOLAMENTO PER LE AUTORIZZAZIONI AGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE IN PUBBLICA FOGNATURA;
- 2) AUTOCERTIFICAZIONE PER LE ATTIVITA' CHE GENERANO ACQUE REFLUE ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE
- 3) ISTANZA DI ASSIMILAZIONE ALLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE ATTRAVERSO "DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITA'"
- 4) VOLTURA DEL PROVVEDIMENTO DI ASSIMILAZIONE ALLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE
- 5) NUOVA ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA
- 6) VOLTURA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA
- 7) VARIAZIONE SOSTANZIALE IN DIMINUZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA (ART. 124 C.7 DEL DLGS 152/2006 E SS.MM.II.)
- 8) RICHIESTA PARERE/RINNOVO PER L'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA (ART. 124 C.7 DEL DLGS 152/2006 E SS.MM.II.) NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (DPR 59/2013)
- 9) RICHIESTA PARERE PER VARIAZIONE SOSTANZIALE IN AUMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA (ART. 124 C.7 DEL DLGS 152/2006 E SS.MM.II.) NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (DPR 59/2013)

10) RICHIESTA PARERE PER VARIAZIONE SOSTANZIALE IN DIMINUZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA (ART. 124 C.7 DEL DLGS 152/2006 E SS.MM.II.) NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (DPR 59/2013)

11) RICHIESTA PARERE AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA (ART. 124 C.7 DEL DLGS 152/2006 E SS.MM.II.) NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DI CUI AL D.LGS 152/2006 (ES. ART. 208, AIA, ETC..)

12) ALLEGATO A DEL REGOLAMENTO: DEROGHE AREA SOLOFRANA

Visti il D.Lgs. 267/2000

il D.Lgs. 152/2006

DELIBERA

Per quanto in premessa indicato che si intende riportato nel presente dispositivo:

- prendere atto delle modifiche al vigente Regolamento per gli scarichi in pubblica fognatura, così come proposte dall'Ufficio Tecnico
- approvare i seguenti documenti e modelli a corredo del Regolamento:
 1. Regolamento per le autorizzazioni agli scarichi di acque reflue in pubblica fognatura;
 2. AUTOCERTIFICAZIONE PER LE ATTIVITA' CHE GENERANO ACQUE REFLUE ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE
 3. ISTANZA DI ASSIMILAZIONE ALLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE ATTRAVERSO "DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITA'"
 4. VOLTURA DEL PROVVEDIMENTO DI ASSIMILAZIONE ALLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE
 5. NUOVA ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA
 6. VOLTURA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA
 7. VARIAZIONE SOSTANZIALE IN DIMINUZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA (ART. 124 C.7 DEL DLGS 152/2006 E SS.MM.II.)
 8. RICHIESTA PARERE/RINNOVO PER L'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA (ART. 124 C.7 DEL DLGS 152/2006 E SS.MM.II.) NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (DPR 59/2013)
 9. RICHIESTA PARERE PER VARIAZIONE SOSTANZIALE IN AUMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA (ART. 124 C.7 DEL DLGS 152/2006 E SS.MM.II.) NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (DPR 59/2013)
 10. RICHIESTA PARERE PER VARIAZIONE SOSTANZIALE IN DIMINUZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA (ART. 124 C.7 DEL DLGS 152/2006 E SS.MM.II.) NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (DPR 59/2013)

11. RICHIESTA PARERE AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA (ART. 124 C.7 DEL DLGS 152/2006 E SS.MM.II.) NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DI CUI AL D.LGS 152/2006 (ES. ART. 208, AIA, ETC..)

12. ALLEGATO A DEL REGOLAMENTO: DEROGHE AREA SOLOFRANA

- disporre la pubblicazione sul sito dell'ente del Regolamento e di tutti i suindicati documenti con le modifiche apportate;
- effettuare specifica comunicazione in merito a tutti i Comuni consorziati, ai SUAP ed ai gestori operanti sul territorio.

Il Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica (art.49 del Tuel/dlgs 267/2000) è di parere:

FAVOREVOLE _____

Il Direttore Generale

Avellino, lì 21.03.2016

f.to - dott. Carlo Tedeschi

=====

Il Responsabile della ragioneria in ordine alla regolarità contabile (art.49 del Tuel/dlgs 267/2000) è di parere:

FAVOREVOLE _____

**Il responsabile del
Servizio Economico-Finanziario
Dott. Giuseppe Giannetti**

Avellino, lì _____

=====

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del 4° comma dell'art. 151 del Tuel/dlgs Legge 267/2000

- impegno _____
- intervento _____

**IL RESPONSABILE DEL
SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO**

dott. Giuseppe Giannetti

Il segretario della seduta
f.to -Dott.ssa Elisabetta Pallante

Il Commissario Straordinario
f.to - prof. Giovanni Colucci

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente processo verbale è stato affisso all'Albo Pretorio il 23.03.2016
e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni successivi fino al 07.04.2016

IL RESPONSABILE DELL'AFFISSIONE

f.to - dott.ssa E. Pallante

IL SEGRETARIO

Dichiaro di aver tenuto affisso all'Albo Pretorio il presente processo verbale per il periodo
su indicato.

Avellino _____

Il Responsabile dell'affissione

REGOLAMENTO

PER LE AUTORIZZAZIONI AGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE IN PUBBLICA FOGNATURA

(Approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n° 11 del 21 Marzo 2016)



Premesso che:

- questa Autorità d'Ambito Calore Irpino (ATO) in data 18.12.2006 con deliberazione n° 27 ha provveduto all'approvazione del regolamento per le autorizzazioni agli scarichi delle acque reflue in pubblica fognatura, modificato a seguito dell'emanazione:
 - ✓ del Decreto del Presidente della Repubblica n. 227 del 19.10.2011, pubblicato sulla G.U. n. 28 del 3.02.2012 e approvato con deliberazione CdA n. 16 del 30.06.2012,
 - ✓ del Regolamento della Regione Campania n. 11 del 12.10.2012 "Criteri assimilazione alle acque reflue domestiche", approvato con deliberazione del CdA n. 63 del 16.11.2012;
- in data 30.09.2013 è stato pubblicato sul BURC n. 52 il Regolamento della Regione Campania n. 6 del 24.09.2013 "**Criteri assimilazione alle acque reflue domestiche**" (Regolamento della Regione Campania n. 6/2013) che prevede la ridefinizione dei criteri di assimilazione alle acque reflue domestiche e l'individuazione di alcune tipologie assimilate;
- il co. 7 lett. e) dell'art. 101 del D.Lgs. 152/2009 prevede che le tipologie di scarichi assimilate ai reflui domestici debbano essere definite con normativa regionale;
- in data 13.06.2013 è entrato in vigore il Decreto del Presidente della Repubblica del 13.03.2013 n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012 n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35" (DPR n. 59/2013), pubblicato sulla G. U. n. 124 del 29.05.2013, che conferisce alla Provincia la competenza per il rilascio del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);
- in data 7 agosto 2015, è stata approvata la legge n. 124 "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", pubblicata sulla G.U. n. 187 del 13 agosto 2015, che ha comportato modifiche sostanziali alla legge n. 241 del 1990 con l'introduzione dell'art. 17-bis "Silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici;
- questa AATO non ha ancora provveduto ad affidare il servizio idrico integrato (SII) al Gestore unico di cui alla legge 36/94, oggi sostituita dal Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 "*Norme in materia ambientale*", per cui operano tuttora una pluralità di gestioni, particolarmente per quanto concerne i servizi di fognatura, che si identificano nei diversi Gestori e numerose Gestioni Comunali in economia, così come si desume dall'aggiornamento del Piano d'Ambito, approvato dall'Assemblea dei Sindaci n. 20 del 21/12/2012;
- in tale situazione di fatto esistente, si inserisce il sistema delle autorizzazioni agli scarichi delle acque reflue nelle pubbliche fognature previsto dall'ordinamento sulla tutela dell'ambiente dettato dal D. Lgs. 152/2006, che attribuisce, in materia, competenze diverse ai vari soggetti coinvolti nella responsabilità di assicurare il servizio ai cittadini.

Tale normativa è basata, in tutta evidenza, sul presupposto che sia stato affidato il servizio idrico integrato al Gestore unico, la cui esistenza rende possibili tutti gli adempimenti di legge senza dover ricorrere a soluzioni estemporanee e/o analogiche del tutto transitorie.

Fatte salve le eventuali diverse disposizioni regionali, il comma 7 dell'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., attribuisce alle Autorità d'Ambito le competenze ad autorizzare gli scarichi di acque reflue nelle pubbliche fognature.

In tale contesto compete alle Autorità d'Ambito:



- a) Adottare le norme tecniche, le prescrizioni regolamentari e i valori limite degli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in pubbliche fognature, in base alle caratteristiche dell'impianto (art. 107, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.);
- b) Autorizzare gli scarichi di acque reflue termali (sulla base del regime autorizzatorio della Regione) in pubbliche fognature nell'osservanza dei regolamenti emanati dal Gestore del SII (art. 124, comma 5 e 7 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.);
- c) Supportare l'autorità competente ad autorizzare il Gestore allo smaltimento di rifiuti liquidi nell'impianto di trattamento di acque reflue urbane, limitatamente alle tipologie compatibili con il processo di depurazione (art. 110, comma 2 e 3 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.);
- d) Determinare le tariffe per lo smaltimento dei rifiuti di cui al precedente punto c) (art. 110, comma 6 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.);
- e) Determinare la somma che il richiedente è tenuto a versare per le spese occorrenti per l'emissione della pratica di autorizzazione (art. 124, comma 11 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.);
- f) Organizzare il servizio per il rilascio delle autorizzazioni di competenza (art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.).

Tutto ciò premesso, al fine di consentire agli utenti e agli attuali gestori di adempiere alle disposizioni di legge riguardanti le autorizzazioni agli scarichi in pubbliche fognature, in via transitoria, nelle more dell'affidamento da parte di questa Autorità d'Ambito del SII al Gestore Unico, si è approvato il Regolamento per le autorizzazioni agli scarichi delle acque reflue in pubblica fognatura così come modificato ed integrato dalle norme citate in premessa.

Lo stesso viene pubblicato all'Albo Pretorio, sul sito ufficiale dell'AATO www.atocaloreirpino.it, trasmesso in formato digitale per opportuna conoscenza ai soggetti gestori del servizio fognatura e depurazione operanti nell'ATO 1, ai Comuni dell'ambito ed alla Regione Campania Area Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile - settore 4 provinciale ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile di Avellino, Settore 5 provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, disinquinamento protezione civile di Benevento e Settore 9 Ciclo Integrato delle Acque.

Il Commissario Straordinario

F.to Prof. Giovanni Colucci





INDICE

PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI	5
Art. 1 – Oggetto	5
Art. 2 - Finalità	5
Art. 3 - Classificazione degli scarichi	7
Art 4 – Competenze	9
PARTE II – ACQUE REFLUE INDUSTRIALI	10
Art. 5 - Criteri generali di autorizzazione	10
Art. 6 – Criteri generali per i limiti di accettabilità e di ammissibilità degli scarichi	10
Art. 7 – Titolarità dell'autorizzazione allo scarico	11
Art. 8 - Domanda di autorizzazione	11
Art. 9 – Istruttoria	12
Art. 10 - Termini di presentazione e rilascio dell'autorizzazione - Durata – Rinuncia	12
PARTE III - ACQUE REFLUE ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE	17
Art. 11 – Criteri generali per acque assimilate alle domestiche	17
PARTE IV - ACQUE REFLUE ASSIMILABILI ALLE DOMESTICHE.....	18
Art. 12 – Criteri generali di assimilazione alle acque reflue domestiche	18
PARTE V – LIMITI DI ACCETTABILITA' PER GLI SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA	21
Art. 13 – Limiti di accettabilità per reflui assimilabili a quelli domestici	21
Art. 14 – Limiti di accettabilità provenienti da insediamenti i cui reflui non sono assimilabili a domestici	22
Art. 15 – Limiti di accettabilità in deroga per acque reflue provenienti dall'insediamento industriale di Solofra – distretto conciario	22
PARTE V - ONERI PER L'ISTRUTTORIA DELLA PRATICA	25
Art. 13 – Oneri	25
PARTE VI - CONTROLLO DEGLI SCARICHI	26
Art. 14 - Regolarità dello scarico	26
Art. 15 - Competenza - organizzazione del servizio di controllo	26
Art. 16 - Programma di controllo	26
Art. 17 - Inosservanza delle prescrizioni	27
Art. 18 - Sanzioni amministrative e penali	27
Art. 19 - Disposizioni transitorie e finali	27

Allegati:

- Allegato A – Elenco Delle Aree Industriali direttamente gestite dal Consorzio ASI o da sua società di scopo
- Allegato B – Atti per la definizione dei limiti di accettabilità, in deroga, per acque reflue provenienti dall'insediamento industriale di Solofra – distretto conciario
- Tabella 1 – Categoria delle Attività Produttive
- Tabella 2 – Oneri per l'istruttoria della Pratica



PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

Il presente regolamento, in applicazione del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.:

- o ha per oggetto, unitamente ad ogni attività connessa:
 - le procedure per il rilascio:
 - delle autorizzazioni agli scarichi di acque reflue in pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs. 152/2006,
 - dei pareri necessari per l'emissione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), ai sensi del DPR 59/2013, dell'Autorizzazione integrata Ambientale (AIA) e dell'approvazione dei progetti per il rilascio dell'autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e di recupero rifiuti di cui all'art. 208 e segg.,
 - dei provvedimenti di assimilazione alle acque reflue domestiche, ai sensi del Regolamento della Regione Campania n. 6 del 24.09.2013;
 - la redazione del catasto degli scarichi in pubblica fognatura anche per le categorie di attività di cui art. 3 co. 1 let. a) del *Regolamento n. 6 del 24.09.2013 "Criteri assimilabilità acque reflue domestiche"* della Regione Campania;
 - la definizione del programma di controllo degli scarichi, di cui all'art. 128 del D.Lgs. 152/2006 e seguenti;
 - l'emissione delle diffide, ai sensi dell'art. 130 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- o si applica nel territorio di competenza dell'ATO 1 Calore Irpino, come delimitato dalla L.R. 14/1997, comprendente i Comuni della provincia di Avellino (esclusi Calabritto e Senerchia) e della provincia di Benevento.

Art. 2 - Finalità

1. Le norme del presente regolamento sono finalizzate ad uniformare nel territorio dell'ATO 1 la disciplina delle seguenti attività:
 - a) Rilascio delle autorizzazioni allo scarico in pubblica fognatura (art. 124 del D. Lgs.152/2006 e ss.mm.ii.) per attività non ricadenti nel campo di applicazione dell'art. 1 del DPR 59/2013, riferita ai seguenti casi:
 - o **Nuova autorizzazione**, relativa:
 - Ai nuovi insediamenti;
 - Agli insediamenti esistenti non autorizzati;
 - Incremento della portata scaricata di oltre 15% della portata annua autorizzata, riscontrata da controlli o autocontrolli nell'arco di 1 anno solare (fermo restando che è sempre obbligatorio il rispetto dei limiti imposti dalla normativa vigente e sue deroghe, per lo scarico in pubblica fognatura);
 - Incremento del 20% della concentrazione media nelle 24 ore di almeno un parametro attestante la qualità del refluo, riscontrati da controlli o



- autocontrolli nell'arco di 1 anno solare (fermo restando che è sempre obbligatorio il rispetto dei limiti imposti dalla normativa vigente e sue deroghe, per lo scarico in pubblica fognatura);
- Rilevazione della presenza di nuovi inquinanti, anche se in concentrazioni compatibili con i limiti di accettabilità imposti, che a giudizio del gestore modificano in misura sensibile l'apporto di inquinamento attribuibile al complesso produttivo.
- **Rinnovo autorizzazione**, relativa agli insediamenti esistenti già autorizzati, senza variazione delle caratteristiche dello scarico;
 - **Variazione autorizzazione in diminuzione**, relativa ai casi:
 - Diminuzione della portata scaricata rispetto alla portata autorizzata;
 - Miglioramento dei parametri di concentrazione attestante la qualità del refluo con opportune analisi.
 - **Voltura autorizzazione**:
 - Modifica della natura della ditta autorizzata e/o della titolarità dello scarico.
- b) Rilascio del parere allo scarico in pubblica fognatura (art. 124 del D. Lgs.152/2006 e ss.mm.ii.) nell'ambito del procedimento di AUA per le attività ricadenti nel campo di applicazione dell'art. 1 del DPR 59/2013, riferita ai seguenti casi:
- **Nuova AUA**, relativa:
 - Ai nuovi insediamenti;
 - Agli insediamenti esistenti non autorizzati.
 - **Rinnovo AUA**, relativa ad insediamenti esistenti già autorizzati, senza variazione delle caratteristiche dello scarico;
 - **Variazione autorizzazione – modifica sostanziale in diminuzione**, relativa ai casi:
 - Diminuzione della portata scaricata rispetto alla portata autorizzata;
 - Miglioramento dei parametri di concentrazione attestante la qualità del refluo con opportune analisi.
 - **Variazione autorizzazione – modifica sostanziale in aumento**, relativa ai casi:
 - Incremento della portata scaricata di oltre 15% della portata annua autorizzata, riscontrata da controlli o autocontrolli nell'arco di 1 anno solare (fermo restando che è sempre obbligatorio il rispetto dei limiti imposti dalla normativa vigente e sue deroghe, per lo scarico in pubblica fognatura);
 - Incremento del 20% della concentrazione media nelle 24 ore di almeno un parametro attestante la qualità del refluo, riscontrati da controlli o autocontrolli nell'arco di 1 anno solare (fermo restando che è sempre obbligatorio il rispetto dei limiti imposti dalla normativa vigente e sue deroghe, per lo scarico in pubblica fognatura);
 - Rilevazione della presenza di nuovi inquinanti, anche se in concentrazioni compatibili con i limiti di accettabilità imposti, che a giudizio del gestore modificano in misura sensibile l'apporto di inquinamento attribuibile al complesso produttivo.



- c) Rilascio del provvedimento di assimilazione dello scarico alle acque reflue domestiche, per le attività di cui all'art. 3 co. b) e c) del Regolamento della Regione Campania n. 6/2013, riferita ai seguenti casi:
 - o **Nuova assimilazione**, relativa:
 - Ai nuovi insediamenti;
 - Agli insediamenti esistenti non ancora assimilati.
 - o **Voltura assimilazione**:
 - Modifica della natura della ditta autorizzata e/o della titolarità dello scarico.
- d) Rilascio del parere per lo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura nell'ambito del procedimento AIA (autorizzazione integrata ambientale), ai sensi del D.Lgs. 128 del 29.06.2010 e dell'approvazione dei progetti per il rilascio dell'autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e di recupero rifiuti di cui all'art. 208 e segg., o altre autorizzazioni uniche ai sensi del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.,
- e) Redazione del catasto degli scarichi per tutte le attività che scaricano in pubblica fognatura.
- f) Iscrizione nel catasto degli scarichi, per le attività di cui all'art. 3 co. a) del Regolamento della Regione Campania n. 6/2013 e all' art. 101, co. 7 lett. a), b), c), d), f) del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..
- g) Definizione dei criteri di determinazione degli oneri di autorizzazione posti a carico del titolare dello scarico, ai sensi dell'art. 124, comma 11 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..
- h) Definizione del programma di controllo degli scarichi in pubblica fognatura (art. 128 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.), riferito, in particolare, ai limiti massimi di accettabilità degli scarichi in pubblica fognatura di cui all'art. 107 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., nonché della procedura di diffida e sospensione, fino all'eventuale revoca, dell'autorizzazione allo scarico, prevista per i casi di inosservanza delle prescrizioni impartite all'atto dell'autorizzazione (art. 130 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.).

2. Per quanto non espressamente disciplinato, valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 3 - Classificazione degli scarichi

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, gli scarichi di acque reflue, come definiti nel D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., sono suddivisi nelle seguenti categorie:

1) Acque reflue domestiche

- Si considerano *acque reflue domestiche* le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi, derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche (art. 74, co. 1, lett.g) del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.).

2) Acque assimilate alle acque reflue domestiche

- Si considerano acque reflue assimilate alle domestiche le acque reflue (art. 101, comma 7 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii e art. 3 co. a) del Regolamento n. 6/2013:
 - a) Provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;





- b) Provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame;
- c) Provenienti da imprese dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;
- d) Provenienti da impianti di acquacoltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e che si caratterizzino per una densità di allevamento pari o inferiore a 1 Kg per metro quadrato di specchio d'acqua o in cui venga utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo;
- e) Aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate dalla normativa regionale, precisamente dall'art. 3 del Regolamento n. 6/2013 che prevede:
 - a) Sono considerate con caratteristiche qualitative equivalenti, e quindi assimilate alle acque reflue domestiche, le acque reflue scaricate dalle attività di cui all'elenco della **Tabella A**. Se è presente la coesistenza di due o più attività tra quelle riportate in elenco della **Tabella A**, la classificazione di "scarichi domestici" assegnata ai rispettivi scarichi e alla loro unione non è modificata.*

3) Acque assimilabili alle acque reflue domestiche

- Si considerano acque reflue assimilabili alle domestiche, ai sensi dell'art. 3 co. b) e c) del Regolamento n. 6/2013:
 - b) ...le acque provenienti da insediamenti in cui si svolgono attività di produzione di beni e prestazione di servizi i cui scarichi terminali provengono esclusivamente da servizi igienici, cucine e mense e le acque reflue scaricate da tutte quelle attività, che presentano le caratteristiche qualitative di cui alla **Tabella B** del presente regolamento e che vengono convogliate ad un impianto finale di trattamento in grado di rispettare i valori limiti di emissione previsti dalla normativa vigente per lo scarico finale. Per i restanti parametri o sostanze non ricompresi nella **Tabella B**, valgono i valori limite previsti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del decreto 4 aprile 2006, n. 152 per le emissioni in acque superficiali e in fognatura.*
 - c) Nel caso in cui un'attività supera i valori limite di emissione di cui alla **Tabella B** del presente regolamento, ma rispetta comunque i limiti previsti dalla normativa statale in materia di criteri di assimilazione, il titolare dell'attività o il legale rappresentante può presentare istanza di assimilazione all'Autorità competente, che trasmette l'accoglimento o il rigetto solo dopo aver acquisito il parere tecnico motivato del gestore dell'impianto di depurazione finale in cui è convogliato lo scarico da autorizzare, circa la capacità dell'impianto a ricevere ed a trattare tale tipologia di refluo. L'eventuale parere negativo rilasciato dal gestore, si concretizzerà in un rigetto dell'istanza di assimilazione con conseguente obbligo per il Titolare dell'attività o Legale Rappresentante, di richiedere l'autorizzazione allo scarico ai sensi dell'articolo 124, D. Lgs. n.152/06, fermo restando che, in mancanza di un impianto finale di trattamento in grado di rispettare i valori limiti di emissione previsti dalla normativa vigente per lo scarico finale, è fatto obbligo per l'attività di rispettare i valori limite di emissione previsti dalla*



Tabella 3, colonna “Scarichi in acque superficiali”, e dalla Tabella 4 dell’Allegato 5 alla parte terza del decreto 4 aprile 2006, n. 152.

Nel caso di compresenza di attività per le quali le acque reflue scaricate rientrano fra quelle assimilate a domestiche secondo le lettere a) e b) dell’art. 3 co. 1 del Regolamento n.6/2013 con attività diverse, il Titolare dell’attività o Legale Rappresentante, richiede l’autorizzazione allo scarico conforme al regolamento dell’Autorità Competente, ai sensi dell’articolo 124, D. Lgs. n.152/06.

4) Acque reflue industriali

- Qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento (art. 74, comma 1, lett.h) del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) e quelle di cui alla lett. d) dell’art. 3 co. 1 del Regolamento della Regione Campania n. 6/2013.
2. Ai sensi dell’art. 3, co. 1 lett. e), se un’attività presenta una combinazione di scarichi di acque reflue che rientrano fra quelle assimilate a domestiche secondo le lettere a) e b) del presente articolo con acque reflue non assimilate né assimilabili alle acque reflue domestiche, il titolare dell’attività o il legale rappresentante, richiede l’autorizzazione allo scarico ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n.152/06, fermo restando che, in mancanza di un impianto finale di trattamento in grado di rispettare i valori limiti di emissione previsti dalla normativa vigente per lo scarico finale, resta l’obbligo di rispettare i valori limite di emissione previsti dalla Tabella 3, colonna “Scarichi in acque superficiali” dell’Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. n.152/06.

Art. 4 – Competenze

1. Ai sensi dell’art. 124, co. 7 e dell’art. 128, co. 1 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., le attività di cui all’art. 2 del presente Regolamento, che scaricano i reflui in pubblica fognatura, sono di competenza dell’Autorità d’Ambito.
2. Per l’istruttoria delle attività di cui sopra, l’Autorità d’Ambito si avvale degli attuali Gestori dei servizi di fognatura e di depurazione (d’ora in avanti denominati “Gestore”), in via transitoria e fino alla data di subentro del Gestore unico del S.I.I., tranne per i procedimenti di autocertificazione.
3. Ai sensi dell’art. 124 co.2 del d.lgs. 152/2006, ove uno o più stabilimenti conferiscano, tramite condotta, ad un terzo soggetto, titolare dello scarico finale, le acque reflue provenienti dalle loro attività, oppure qualora tra più stabilimenti sia **costituito un consorzio per l’effettuazione in comune dello scarico** delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati, l’autorizzazione è rilasciata da questo Ente in capo al titolare dello scarico finale in fognatura o al consorzio medesimo, ferme restando le responsabilità dei singoli titolari delle attività suddette.
4. Ai sensi del comma precedente, per le aree ricadenti nelle zone di competenza ASI in cui la gestione della rete fognaria e dell’impianto di depurazione finale sono operate direttamente dal Consorzio ASI o da sua società di scopo, la competenza in materia di scarichi è demandata allo stesso Consorzio ASI quale titolare dello scarico finale autorizzato.



PARTE II – ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

Art. 5 - Criteri generali di autorizzazione

1. Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.
2. L'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività da cui origina lo scarico. Ove uno o più stabilimenti conferiscano, tramite condotta, ad un terzo soggetto, titolare dello scarico finale, le acque reflue provenienti dalle loro attività, oppure qualora tra più stabilimenti sia costituito un consorzio per l'effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati, l'autorizzazione è rilasciata in capo al titolare dello scarico finale o al consorzio medesimo, ferme restando le responsabilità dei singoli titolari delle attività suddette e del gestore del relativo impianto di depurazione in caso di violazione delle disposizioni della parte III del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..
3. In deroga al co. 1 dell'art. 124 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., gli scarichi in reti fognarie di acque reflue domestiche sono sempre ammessi nell'osservanza dei regolamenti adottati dal Gestore ed approvati dall'Autorità d'Ambito ai sensi dell'art. 107, co. 2 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..
4. Gli scarichi di acque reflue termali sono ammessi in reti fognarie nell'osservanza dei regolamenti che verranno emanati dal Gestore e approvati dall'Autorità d'Ambito.
5. I titolari degli insediamenti industriali che, dopo aver ottenuto l'autorizzazione allo scarico, intendono effettuare ristrutturazioni, ampliamenti e/o modifiche dei cicli produttivi tali da determinare modificazioni delle caratteristiche qualitative e/o quantitative dello scarico, devono darne preventiva comunicazione all'Autorità d'Ambito ed al Gestore del servizio.
6. Resta in ogni caso l'obbligo assoluto di rispettare i limiti di accettabilità prescritti dall'Allegato 5 della parte III del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..
7. Fermi gli adempimenti minimi di legge, al fine di semplificare la procedura di autorizzazione in ragione della peculiarità degli scarichi industriali e del ciclo produttivo sotteso, si applica la classificazione degli scarichi riportata in **Tabella 1 – Categoria delle attività produttive**.

Art. 6 – Criteri generali per i limiti di accettabilità e di ammissibilità degli scarichi

1. I limiti massimi di accettabilità fissati per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura sono quelli stabiliti dal D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., fino a diversa determinazione dell'Autorità d'Ambito, da adottare ai sensi dell'art. 107, co. 1 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e dalla disciplina di cui al Regolamento della Regione Campania n. 6/2013. Previo parere positivo del Gestore, potranno essere autorizzati con specifico provvedimento eventuali scarichi con caratteristiche qualitative e quantitative diverse da quelle della tabella 3 dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e/o contenenti sostanze esplicitamente non previste nella stessa tabella.

In ogni caso, le caratteristiche dello scarico dovranno essere tali da non creare inconveniente alcuno alle infrastrutture fognario/depurative interessate.

2. I **criteri di ammissibilità** degli scarichi in pubblica fognatura sono i seguenti:
 - o tutti gli scarichi devono rispettare:
 - i limiti massimi di accettabilità di cui al co. 1,



- le prescrizioni dei regolamenti emanati dal Gestore e preventivamente approvati dall'ATO,
 - le eventuali prescrizioni del provvedimento di autorizzazione allo scarico;
 - gli scarichi di acque reflue industriali sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari ed ai valori limite adottati dall'Autorità d'Ambito, in base alle caratteristiche indicati dai gestori degli impianti di depurazione ed in modo che sia assicurato il rispetto della disciplina vigente in materia di scarichi di acque reflue urbane e devono essere preventivamente autorizzati.
3. Nel caso in cui la pubblica fognatura sia sprovvista di impianto di depurazione terminale o momentaneamente in disservizio, tali scarichi dovranno essere conformi, fin dalla data di attivazione degli stessi, ai limiti di cui alla Tab. 3, Allegato 5, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., scarico in acque superficiali.
 4. I limiti di accettabilità previsti per ogni fattispecie autorizzativa, comprese quelle in deroga, sono riportati alla sezione V art. 13, 14 e 15 del presente regolamento.

Art. 7 – Titolarità dell'autorizzazione allo scarico

1. La titolarità dell'autorizzazione allo scarico è attribuita all'azienda nella persona del titolare o del legale rappresentante che ne assume gli obblighi ed i diritti. In caso di sostituzione, la titolarità dell'autorizzazione allo scarico permane in favore ed a carico dell'azienda, fatto salvo l'obbligo della tempestiva comunicazione dell'avvenuta sostituzione all'Autorità d'Ambito ed al Gestore. Nei casi di scarichi comuni a più attività industriali, si applicano le disposizioni di cui all'art. 5, co. 2 del presente regolamento.
2. La titolarità dell'autorizzazione decade di diritto nel caso di decesso del titolare, di cessione/fitto dell'azienda o di trasformazione per qualsiasi ragione o causa della forma sociale dell'azienda.

Art. 8 - Domanda di autorizzazione

1. La richiesta di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura (art. 124 del D. Lgs.152/2006 e ss.mm.ii.) deve essere inoltrata dalle attività non ricadenti nel campo di applicazione di cui all'art. 1 del DPR 59/2013.
2. La procedura di rilascio dell'autorizzazione allo scarico è la seguente:
 - l'istanza è presentata in un'unica copia originale all'Autorità d'Ambito per raccomandata A/R, all'indirizzo "ATO 1 Calore Irpino c/o la Casa della Cultura V. Hugo - via Seminario 83100 Avellino", ovvero consegnata a mano al relativo protocollo, o al SUAP, qualora operativo presso il Comune, o inviata per pec all'indirizzo di posta elettronica atocaloreirpino@pec.it ;
 - la domanda, completa in ogni sua parte, deve essere conforme alla modulistica predisposta da questa Autorità (allegata al presente Regolamento a formarne parte integrante) ed in sintesi, deve contenere:
 - tutte le informazioni necessarie per consentirne la corretta istruttoria, indicate nella modulistica,
 - la documentazione dettagliatamente elencata nella modulistica,
 - l'attestazione del versamento di cui all'art. 16,



- o la dichiarazione di non essere un'attività ricadente nelle categorie di imprese di cui all'art. 2 del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005.

Art. 9 – Istruttoria

1. Salvo ogni ulteriore accertamento ritenuto necessario in relazione alla peculiarità dello scarico da autorizzare, l'istruttoria delle domande di autorizzazione si articola come segue:
 - a. verifica della **completezza e correttezza** della documentazione prodotta;
 - b. verifica della **coerenza** delle caratteristiche quali/quantitative dello scarico con il ciclo produttivo;
 - c. richiesta ed acquisizione del **parere di accettabilità quali-quantitativo dello scarico** rilasciato dal gestore del servizio fognario-depurativo.
2. La completezza della documentazione è condizione minima per la procedibilità della domanda di autorizzazione;
 - 2.1 Qualora durante la fase di istruttoria emergesse la non completezza e/o coerenza e/o conformità della documentazione trasmessa, il funzionario responsabile provvederà ad inoltrare richiesta di integrazione alla ditta, tramite SUAP o per raccomandata A/R, ovvero per posta certificata, dando il **termine perentorio di 30 giorni** per provvedere. Nella nota si rappresenterà che qualora non si provveda nel termine assegnato LA PRATICA VERRA' ARCHIVIATA e pertanto, la ditta non sarà autorizzata allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue.
3. La richiesta di parere/nulla osta di accettabilità quali-quantitativo dello scarico viene inviata al gestore della rete fognaria e del depuratore per raccomandata A/R, ovvero per posta certificata; lo stesso deve provvedere alla sua emissione nel **termine perentorio di 30 giorni dalla ricezione della richiesta**, inoltrata per conoscenza anche alla ditta. Il mancato riscontro in detto termine comporterà l'applicazione dell'art. 17bis della legge 241/90 e ss.mm.ii.. In sostanza, **decorsi i termini senza che sia stato comunicato il parere/nulla osta, lo stesso si intenderà acquisito favorevolmente ed esente da prescrizioni specifiche**, ai sensi dell'art. 17-bis, comma 2 della L. 241/90 e ss.mm.ii.. Il termine verrà interrotto qualora il gestore rappresenti esigenze istruttorie o richieste di modifiche, motivate e formulate in modo puntuale nel termine stesso.
4. Nel caso in cui il parere del Gestore risulti negativo o tale da richiedere una modifica sostanziale delle condizioni a base dell'istanza iniziale, sarà richiesto all'utente di ripresentare l'istanza recependo le osservazione poste dal Gestore.
5. Il provvedimento finale conterrà tutte le indicazioni tecniche volte a garantire che lo scarico sia effettuato in conformità alla normativa vigente e senza pregiudizio del sistema ricettore, per la salute pubblica e per l'ambiente; inoltre, potrà contenere prescrizioni alle quali l'utente dovrà uniformarsi nel termine perentorio stabilito dal provvedimento, pena l'applicazione dell'art. 17 co. 4 del presente regolamento.

Art. 10 - Termini di presentazione e rilascio dell'autorizzazione - Durata – Rinuncia

1. Sono fissati i seguenti termini di presentazione delle domande di autorizzazione allo scarico, per ciascuno dei casi di cui all'art. 2, co. 1 let. a del presente Regolamento:

a) Nuove autorizzazioni

La domanda di autorizzazione allo scarico deve essere presentata prima dell'entrata in esercizio dell'attività.



b) Rinnovo autorizzazione allo scarico

Ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., ai fini del rinnovo dell'autorizzazione il titolare dello scarico, un anno prima della scadenza, qualora non si siano verificate modificazioni rispetto ai presupposti dell'autorizzazione già concessa, presenta all'autorità competente un'istanza corredata di dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti che sono rimaste immutate:

- a) le caratteristiche quali-quantitative dello scarico intese come volume annuo scaricato, massa e tipologia di sostanze scaricate, in relazione a quanto previsto nella precedente autorizzazione o se, non esplicitato in questa ultima, nella relativa istanza;
- b) le caratteristiche del ciclo produttivo, compresa la capacità di produzione;
- c) le sostanze impiegate nel ciclo produttivo e le relative quantità;
- d) gli impianti aziendali di trattamento delle acque reflue e le relative caratteristiche tecniche;
- e) la localizzazione dello scarico.

Ove la domanda è presentata entro il predetto termine, lo scarico oggetto di richiesta di rinnovo dell'autorizzazione può essere provvisoriamente mantenuto in funzione, nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione e fino al rilascio del nuovo provvedimento dell'Autorità d'Ambito (rinnovo dell'autorizzazione o diniego).

Qualora la domanda non sia presentata entro il medesimo termine, in pendenza del rilascio del rinnovo dell'autorizzazione resta ferma la scadenza dell'autorizzazione vigente.

c) Variazione autorizzazione vigente

La domanda di variazione dell'autorizzazione allo scarico vigente deve essere presentata utilizzando la modulistica allegata al presente regolamento, nei casi di cui all'art. 2 co. 1 lett. a), prima che sia intervenuta la variazione.

L'Autorità d'Ambito, all'esito dell'istruttoria, rilascerà variazione all'autorizzazione allo scarico o diniego motivato.

2. Ai sensi dell'art. 124 co. 8 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., l'autorizzazione allo scarico è valida:
 - o per **anni quattro** dalla data di rilascio, per le nuove autorizzazioni e per i rinnovi di autorizzazioni;
 - o **fino alla naturale scadenza**, per le variazioni di autorizzazioni vigenti.
3. L'utente che intende cessare l'attività in possesso di autorizzazione vigente deve darne comunicazione di rinuncia all'Autorità d'Ambito, che provvederà a comunicarlo al Gestore.

Art. 11 – Autorizzazione Unica Ambientale - Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali per attività ricadenti nel campo di applicazione di cui all'art. 1 del D.P.R. 59/2013

1. Ai Sensi dell'art. 1 comma 1 del D.P.R. del 13 Marzo 2013 n° 59, recante disposizioni in materia: "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la



semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a far data dal **13 giugno 2013** la domanda per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (che contiene l'**Autorizzazione allo scarico**) è presentata dagli uffici comunali **S.U.A.P.** che, verificatane la correttezza formale, la trasmette immediatamente alle Autorità competenti in materia ambientale;

2. La richiesta di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, endo-procedimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, è disciplinata dagli art. 5, 6 e 7, nonché della parte V, VI e VII, del presente regolamento;

Art. 12 - Domanda di Parere per A.U.A.

1. La richiesta di Parere per l'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura (art. 124 del D. Lgs.152/2006 e ss.mm.ii.) per attività ricadenti nel campo di applicazione di cui all'art. 1 del DPR 59/2013, deve essere inoltrata dalla ditta competente tramite SUAP del Comune dove l'azienda è insediata;
2. La procedura di rilascio del parere per l'autorizzazione allo scarico è la seguente:
 - L'istanza è presentata in formato digitale al SUAP di riferimento, che verificatane la correttezza formale la inoltra per PEC a questa Autorità all'indirizzo di posta elettronica atocaloreirpino@pec.it ;
 - La domanda, completa in ogni sua parte, deve essere conforme alla modulistica predisposta da questa Autorità (allegata al presente Regolamento a formarne parte integrante) ed in sintesi, deve contenere:
 - o tutte le informazioni necessarie per consentirne la corretta istruttoria, indicate nella modulistica,
 - o la documentazione dettagliatamente elencata nella modulistica,
 - o l'attestazione del versamento di cui all'art. 20,
 - o la dichiarazione deve essere un'attività ricadente nelle categorie di imprese di cui all'art. 2 del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005.

Art. 13 – Istruttoria per Parere A.U.A.

1. Salvo ogni ulteriore accertamento ritenuto necessario in relazione alla peculiarità dello scarico da autorizzare, l'istruttoria per l'ottenimento del parere di competenza per l'autorizzazione allo scarico, si articola come segue:
 - d. verifica della **completezza e correttezza** della documentazione prodotta;
 - e. verifica della **coerenza** delle caratteristiche quali/quantitative dello scarico con il ciclo produttivo;
 - f. richiesta ed acquisizione del **NULLA OSTA di accettabilità quali-quantitativo dello scarico** rilasciato dal gestore del servizio fognario-depurativo.
2. La completezza della documentazione è condizione minima per la procedibilità della domanda di autorizzazione;
 - 2.1 Qualora durante la fase di istruttoria emergesse la non completezza e/o coerenza e/o conformità della documentazione trasmessa, il funzionario responsabile provvederà ad inoltrare richiesta di integrazione alla ditta, tramite SUAP, ovvero per posta certificata, dando il **termine perentorio di 30 giorni** per provvedere. Nella nota si rappresenterà che



qualora non si provveda nel termine assegnato LA PRATICA VERRA' ARCHIVIATA e pertanto, la ditta non sarà autorizzata allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue.

3. La richiesta di nulla osta di accettabilità quali-quantitativo dello scarico viene inviata al gestore della rete fognaria e del depuratore, tramite SUAP, per posta certificata; I gestori devono provvedere alla sua emissione nel **termine perentorio di 30 giorni dalla ricezione della richiesta**, inoltrata per conoscenza anche alla ditta. Il mancato riscontro in detto termine comporterà l'applicazione dell'art. 17bis della legge 241/90 e ss.mm.ii.. In sostanza, **decorsi i termini senza che sia stato comunicato il nulla osta, lo stesso si intenderà acquisito favorevolmente ed esente da prescrizioni specifiche**, ai sensi dell'art. 17-bis, comma 2 della L. 241/90 e ss.mm.ii.. Il termine verrà interrotto qualora il gestore rappresenti esigenze istruttorie o richieste di modifiche, motivate e formulate in modo puntuale nel termine stesso.
4. Nel caso in cui il nulla osta del Gestore risulti negativo o tale da richiedere una modifica sostanziale delle condizioni a base dell'istanza iniziale, sarà richiesto all'utente di ripresentare l'istanza recependo le osservazione poste dal Gestore.
5. Il provvedimento finale conterrà tutte le indicazioni tecniche volte a garantire che lo scarico sia effettuato in conformità alla normativa vigente e senza pregiudizio del sistema ricettore, per la salute pubblica e per l'ambiente; inoltre, potrà contenere prescrizioni alle quali l'utente dovrà uniformarsi nel termine perentorio stabilito dal provvedimento, pena l'applicazione dell'art. 24 del presente regolamento.

Art. 14 - Termini di presentazione e rilascio dell'autorizzazione - Durata – Rinuncia

1. Sono fissati i seguenti termini di presentazione delle domande di autorizzazione allo scarico, per ciascuno dei casi di cui all'art. 2, co. 1 let. b del presente Regolamento:
 - a) **Nuova AUA**, relativa:
 - a. Ai nuovi insediamenti;
 - b. Agli insediamenti esistenti non autorizzati.
 - b) **Rinnovo AUA**, relativa ad insediamenti esistenti già autorizzati, senza variazione delle caratteristiche dello scarico;
 - c) **Variazione autorizzazione – modifica sostanziale in diminuzione**, relativa ai casi:
 - a. Diminuzione della portata scaricata rispetto alla portata autorizzata;
 - b. Miglioramento dei parametri di concentrazione attestante la qualità del refluo con opportune analisi.
 - d) **Variazione autorizzazione – modifica sostanziale in aumento**, relativa ai casi:
 - a. Incremento della portata scaricata di oltre 15% della portata annua autorizzata, riscontrata da controlli o autocontrolli nell'arco di 1 anno solare (fermo restando che è sempre obbligatorio il rispetto dei limiti imposti dalla normativa vigente e sue deroghe, per lo scarico in pubblica fognatura);
 - b. Incremento del 20% della concentrazione media nelle 24 ore di almeno un parametro attestante la qualità del refluo, riscontrati da controlli o autocontrolli nell'arco di 1 anno solare (fermo restando che è sempre obbligatorio il rispetto dei limiti imposti dalla normativa vigente e sue deroghe, per lo scarico in pubblica fognatura);
 - c. Rilevazione della presenza di nuovi inquinanti, anche se in concentrazioni compatibili con i limiti di accettabilità imposti, che a giudizio del gestore modificano in misura sensibile l'apporto di inquinamento attribuibile al complesso produttivo.



2. Ai sensi dell'art. 3 co. 6 del D.P.R. 59/2013 e ss.mm.ii., l'autorizzazione allo scarico è valida:
 - Per **anni quindici** dalla data di rilascio, per le nuove AUA e per i rinnovi di AUA;
 - **Fino alla naturale scadenza**, per le variazioni di autorizzazioni vigenti.
3. L'utente che intende cessare l'attività in possesso di autorizzazione vigente deve darne comunicazione di rinuncia all'Autorità d'Ambito, che provvederà a comunicarlo al Gestore.



PARTE III - ACQUE REFLUE ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE

Art. 15 – Criteri generali per acque assimilate alle domestiche

1. I titolari delle attività con le caratteristiche di cui:

- all'art. 101, co. 7, lett. a), b), c), d) e f) del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii,
- alla lett. a) dell'art. 3 co. 1 del Regolamento della Regione Campania n. 6/2013 e pertanto, rientranti nella Tabella A dello stesso;

al fine di consentire a questa AATO di attuare il catasto degli scarichi in pubblica fognatura, presentano, con le modalità riportate nel presente articolo, autocertificazione attestante che la ditta scarica in pubblica fognatura acque reflue provenienti da una delle categorie di attività assimilate a quelle domestiche.

Allegata al presente regolamento, è disponibile l'apposita modulistica di autocertificazione da trasmettere, unitamente alla documentazione richiesta nella stessa, in un'unica copia originale all'Autorità d'Ambito per raccomandata A/R, all'indirizzo "ATO 1 Calore Irpino c/o la Casa della Cultura V. Hugo - via Seminario 83100 Avellino", ovvero consegnata a mano al relativo protocollo, o al SUAP, qualora operativo presso il Comune, o inviata per pec all'indirizzo di posta elettronica atocaloreirpino@pec.it.

2. Le informazioni contenute nell'autocertificazione consentiranno l'aggiornamento del catasto degli scarichi, nonché saranno trasmesse al Gestore per consentire l'individuazione degli scarichi sulla rete fognaria gestita.
3. Nei casi in cui subentrino modificazioni della natura della ditta e/o della titolarità di tale scarico sarà necessario comunicarlo all'Autorità di Ambito.
4. Nei casi in cui subentrino modificazioni della natura dello scarico, del ciclo produttivo della ditta sarà necessario presentare nuova autocertificazione, qualora ne persistano le condizioni, o nuova autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura.



PARTE IV - ACQUE REFLUE ASSIMILABILI ALLE DOMESTICHE

Art. 16 – Criteri generali di assimilazione alle acque reflue domestiche

1. Sono da considerarsi assimilabili alle acque reflue domestiche, ai sensi dell'art. 3, co. 1 lett. b) del Regolamento della Regione Campania n. 6/2013:

- ✓ le acque provenienti da insediamenti in cui si svolgono attività di produzione di beni e prestazione di servizi i cui scarichi terminali provengono esclusivamente da servizi igienici, cucine e mense,
- ✓ le acque reflue scaricate da tutte quelle attività, che presentano le caratteristiche qualitative di cui alla **Tabella B** del Regolamento della Regione Campania n. 6/2013 e che vengono convogliate ad un impianto finale di trattamento in grado di rispettare i valori limiti di emissione previsti dalla normativa vigente per lo scarico finale. Per i restanti parametri o sostanze non ricompresi nella **Tabella B**, valgono i valori limite previsti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del decreto 4 aprile 2006, n. 152 per le emissioni in acque superficiali e in fognatura.

Per queste attività non è richiesta autorizzazione, **ma è fatto l'obbligo di consentire i controlli così come previsto ex D.Lgs. 152/2006** ed inviare una richiesta di assimilazione, attraverso una dichiarazione di inizio attività all'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura. Tale richiesta contiene la documentazione necessaria alla completa definizione dell'attività produttiva, delle modalità di scarico, e comprovante la quantità e la qualità del refluo scaricato **qualora lo stesso non provenga esclusivamente da servizi igienici, cucine e mense.**

L'autorità competente verifica, previa istruttoria, la richiesta di assimilazione e notifica al richiedente l'esito (accoglimento o rigetto) dell'istanza.

In fase di istruttoria, l'AATO provvede a richiedere parere tecnico quali-quantitativo al gestore del servizio fognario depurativo in cui è convogliato lo scarico da autorizzare, **qualora lo stesso non provenga esclusivamente da servizi igienici, cucine e mense.**

Detta richiesta di parere verrà inoltrata per conoscenza anche alla ditta. Il mancato riscontro da parte del gestore nel termine di 30 gg. Dal ricevimento della richiesta comporterà l'applicazione dell'art. 17bis della legge 241/90 e ss.mm.ii.. In sostanza, **decorsi i termini senza che sia stato comunicato il parere, lo stesso si intenderà acquisito favorevolmente ed esente da prescrizioni specifiche**, ai sensi dell'art. 17-bis, comma 2 della L. 241/90 e ss.mm.ii.. Il termine verrà interrotto qualora il gestore rappresenti esigenze istruttorie o richieste di modifiche, motivate e formulate in modo puntuale nel termine stesso.

L'eventuale parere negativo, rilasciato dal gestore, si concretizzerà in un rigetto dell'istanza di assimilazione con conseguente obbligo per il Titolare dell'attività o Legale Rappresentante, di richiedere l'autorizzazione allo scarico con le modalità della parte II del presente regolamento.

Qualora non è presente un impianto finale di trattamento in grado di rispettare i valori limiti di emissione previsti dalla normativa vigente per lo scarico finale, è fatto obbligo per l'attività di rispettare i valori limite di emissione previsti dalla Tabella 3, colonna "Scarichi in acque superficiali" dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

2. Possono essere considerate assimilabili alle acque reflue domestiche anche le attività che superano i valori limite di emissione di cui alla Tabella B, ma rispettano comunque i limiti previsti dalla normativa statale in materia di criteri di assimilazione di cui alla Tabella 1 del DPR 227/2011 riportata al successivo art. 13. In tal caso, il titolare dell'attività o il legale rappresentante può presentare **istanza di assimilazione** all'autorità competente, che



trasmette l'accoglimento o il rigetto solo **dopo aver acquisito il parere tecnico motivato del gestore del servizio fognario depurativo** in cui è convogliato lo scarico da autorizzare. Detta richiesta di parere verrà inoltrata per conoscenza anche alla ditta. Il mancato riscontro da parte del gestore nel termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta comporterà l'applicazione dell'art. 17bis della legge 241/90 e ss.mm.ii.. In sostanza, **decorsi i termini senza che sia stato comunicato il parere, lo stesso si intenderà acquisito favorevolmente ed esente da prescrizioni specifiche**, ai sensi dell'art. 17-bis, comma 2 della L. 241/90 e ss.mm.ii.. Il termine verrà interrotto qualora il gestore rappresenti esigenze istruttorie o richieste di modifiche, motivate e formulate in modo puntuale nel termine stesso. L'eventuale parere negativo, rilasciato dal gestore, si concretizzerà in un rigetto dell'istanza di assimilazione con conseguente obbligo per il Titolare dell'attività o Legale Rappresentante, di richiedere l'autorizzazione allo scarico (o AUA) con le modalità della parte II del presente regolamento.

3. I titolari delle attività appartenenti alle categorie di imprese di cui sopra, presentano apposita richiesta di assimilazione attraverso una "Dichiarazione Inizio Attività", come da modulistica allegata al presente regolamento. È presentata in un'unica copia originale all'Autorità d'Ambito per raccomandata A/R, all'indirizzo "ATO 1 Calore Irpino c/o la Casa della Cultura V. Hugo - via Seminario 83100 Avellino", ovvero consegnata a mano al relativo protocollo, o al SUAP, qualora operativo presso il Comune o per PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata;
4. Tale richiesta contiene la documentazione necessaria alla completa definizione dell'attività produttiva, delle modalità di scarico e **comprovante la quantità e qualità** del refluo scaricato, **qualora lo stesso non provenga esclusivamente da servizi igienici, cucine e mense**, come previsto nella **Tabella B** del Regolamento Regione Campania n.6 del 24/09/2013 di cui al successivo art. 13;
5. La completezza della documentazione è condizione minima per la procedibilità dell'istanza di assimilazione;

5.1 Qualora durante la fase di istruttoria emergesse la non completezza e/o coerenza e/o conformità della documentazione trasmessa, il funzionario responsabile provvederà ad inoltrare richiesta di integrazione alla ditta, tramite SUAP o per raccomandata A/R, ovvero per posta certificata, dando il **termine perentorio di 30 giorni** per provvedere. Nella nota si rappresenterà che, qualora non si provveda, LA PRATICA VERRA' ARCHIVIATA e che pertanto, la ditta non riceverà il provvedimento di assimilazione dello scarico alle acque reflue domestiche; tale nota verrà trasmessa, per opportuna conoscenza, anche al gestore della rete fognaria e del depuratore.

5.2 L'ufficio tecnico dell'AATO, esaminata la documentazione prodotta dall'utente, provvederà a trasmetterla al Gestore del servizio fognario depurativo per la verifica "*circa la capacità dell'impianto a ricevere e trattare tale tipologia di refluo*" rispettando "*i valori limiti di emissione previsti dalla normativa vigente per lo scarico finale*". Tale richiesta di parere viene inviata al gestore del servizio fognario depurativo per raccomandata A/R, ovvero per posta certificata, e lo stesso deve provvedere alla sua emissione nel **termine perentorio di 30 giorni dalla ricezione della richiesta**, inoltrata per conoscenza anche alla ditta. Il mancato riscontro in detto termine comporterà l'applicazione dell'art. 17bis della legge 241/90 e ss.mm.ii.. In sostanza, **decorsi i termini senza che sia stato comunicato il parere, lo stesso si intenderà acquisito favorevolmente ed esente da prescrizioni specifiche**, ai sensi dell'art. 17-bis, comma 2 della L. 241/90 e ss.mm.ii.. Il termine verrà interrotto qualora il gestore rappresenti esigenze istruttorie o richieste di modifiche, motivate e formulate in modo puntuale nel termine stesso.

6. Nel caso di accoglimento dell'istanza, l'AATO emetterà provvedimento di assimilazione alle acque reflue domestiche; in caso contrario, il richiedente dovrà presentare autorizzazione unica ambientale al SUAP di competenza, qualora ricada nella definizione di cui all'art. 1 del



DPR 59/2013, o, in caso contrario, deve presentare autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura all'AATO.

7. Nei casi in cui subentrino modificazioni della ditta e/o della titolarità di tale scarico sarà necessario presentarne voltura.
8. Nei casi in cui subentrino modificazioni della natura dello scarico, del ciclo produttivo della ditta sarà necessario presentare nuova istanza di assimilazione, qualora ne persistano le condizioni, o nuova autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura.





PARTE V – LIMITI DI ACCETTABILITA' PER GLI SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA

Art. 17 – Limiti di accettabilità per reflui assimilabili a quelli domestici

1. I reflui prodotti dalle attività che, **senza alcun trattamento depurativo**, rispettano i limiti quali-quantitativi di cui alla **Tabella B del Regolamento della Regione Campania n. 6 del 24/09/2013** e per i restanti parametri o sostanze non compresi nella Tabella B, rispettano i valori limite previsti alla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte III del D. Lgs. 152/2006 per le emissioni in fognatura, sono assimilabili a reflui domestici

Tabella B - Caratteristiche del refluo prodotto dalle attività e convogliato ad un impianto finale di trattamento in grado di rispettare i valori limiti di emissione previsti dalla normativa vigente per lo scarico finale:

N.	PARAMETRI	UNITA' DI MISURA	VALORI LIMITE DI EMISSIONE
1	Portata	mc/giorno	≤ 15
2	PH		5,5-9,5
3	Temperatura	C°	≤ 30°
4	Colore		Non percettibile con diluizione 1:40
5	Materiali grossolani		assenti
6	Solidi Sospesi Totali	mg/l	≤ 450
7	BOD5	mg/l	≤ 250
8	COD	mg/l	≤ 500
9	Rapporto COD/BOD5	mg/l	≤ 2,2
10	Fosforo Totale	mg/l	≤ 30
11	Azoto Ammoniacale	mg/l	≤ 35
12	Azoto Nitroso	mg/l	≤ 0,6
13	Azoto Nitrico	mg/l	≤ 20
14	Grassi e olii animali/vegetali	mg/l	≤ 30
15	Tensioattivi	mg/l	≤ 15

2. I reflui prodotti dalle attività che, **senza alcun trattamento depurativo**, pur non rispettando i limiti quali-quantitativi di cui alla **Tabella B del Regolamento della Regione Campania n. 6 del 24/09/2013**, rispettano i limiti dell'allegato A tabella 1 del DPR 227/2011 e per i restanti parametri o sostanze non compresi nella tabella 1, rispettano i valori limiti previsti alla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte III del D. Lgs. 152/2006 per le emissioni in fognatura, sono assimilabili a reflui domestici sempreché il gestore non si opponga motivatamente.





Tabella 1 – Criteri di assimilazione alle acque reflue domestiche:

N.	PARAMETRI	UNITA' DI MISURA	VALORI LIMITE DI EMISSIONE
1	Portata	mc/giorno	≤ 15
2	PH		5,5-9,5
3	Temperatura	C°	≤ 30°
4	Colore		Non percettibile con diluizione 1:40
5	Materiali grossolani		assenti
6	Solidi Sospesi Totali	mg/l	≤ 700
7	BOD5	mg/l	≤ 300
8	COD	mg/l	≤ 700
9	Rapporto COD/BOD5	mg/l	≤ 2,2
10	Fosforo Totale	mg/l	≤ 30
11	Azoto Ammoniacale	mg/l	≤ 50
12	Azoto Nitroso	mg/l	≤ 0,6
13	Azoto Nitrico	mg/l	≤ 30
14	Grassi e olii animali/vegetali	mg/l	≤ 40
15	Tensioattivi	mg/l	≤ 20

Art. 18 – Limiti di accettabilità provenienti da insediamenti i cui reflui non sono assimilabili a domestici

1. Per le attività i cui reflui non sono assimilabili ai domestici valgono i limiti della colonna 5 tab.3 all.5 del D.lgs 152/2006 per scarico in rete fognaria;
2. Qualora la fogna pubblica non scarica in un impianto di depurazione o qualora l'impianto di depurazione, a giudizio del gestore o di qualunque altro organo di controllo, non garantisce efficienza depurativa nel rispetto della normativa vigente, i limiti da rispettare sono quelli della colonna 4 tab.3 all.5 del D.lgs 152/2006 per scarico in corpo idrico superficiale;
3. Sono previste deroghe al presente articolo, per i casi di cui al successivo art. 15, secondo l'art. 107 co. 1 del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii..

Art. 19 – Limiti di accettabilità in deroga per acque reflue provenienti dall'insediamento industriale di Solofra – distretto conciario

1. Per le attività produttive, ricadenti nell'area industriale di Solofra, così come individuata all'allegato A del presente Regolamento, qualora collegate alla rete fognaria industriale servita dall'unità di pre-trattamento di Solofra, depuratore in località Carpisano, parte del complesso depurativo del comprensorio Alto Sarno e di proprietà della Regione Campania, sono previste deroghe ai limiti di accettabilità in pubblica fognatura secondo i dettami di cui al successivo comma;
2. Sono previste deroghe ai parametri qualitativi degli scarichi prodotti dalle attività di cui al comma precedente, riportate nella seguente tabella:



Tabella 2 valori limiti di emissione in acque superficiali e in fognatura di cui alla tab. all.5 del dlgs 152/2006 con le deroghe di cui all'allegato C della nota COGEI prot. CAS16/0008/AR del 02/02/2016

N° parametro	Sostanze	Unità di misura	Limiti ordinari (tab.3 dlgs 152/2006) Scarico in pubblica fognatura	Deroghe scarico in pubblica fogna Consortile tributaria della Sezione depurativa di Solofra
1	PH		5,5 - 9,5	3,0 - 10,0
2	Temperatura	°C	(1)	****
3	colore		Non percettibile con diluizione 1:40	****
4	odore		Non deve essere causa di molestie	Non deve essere causa di inconvenienti e molestie
5	Materiali grossolani		assenti	assenti
6	Solidi sospesi totali	mg/L	200	25000
7	BOD5 (come O2)	mg/L	250	6000
8	COD come O2)	mg/L	500	40000
9	Alluminio	mg/L	2,0	25
10	Arsenico	mg/L	0,5	0,5
11	Bario	mg/L	--	20
12	Boro	mg/L	4	4
13	Cadmio	mg/L	0,02	0,02
14	Cromo totale	mg/L	4	500
15	Cromo VI	mg/L	0,2	0,2
16	Ferro	mg/L	4	25
17	Manganese	mg/L	4	4
18	Mercurio	mg/L	0,005	0,005
19	Nichel	mg/L	4	4
20	Piombo	mg/L	0,3	0,3
21	Rame	mg/L	0,4	2
22	Selenio	mg/L	0,03	0,03
23	Stagno	mg/L	-	10
24	Zinco	mg/L	1,0	1,0
25	Cianuri Totali (come CN-)	mg/L	1,0	1,0
26	Cloro attivo libero	mg/L	0,3	0,3
27	Solfuri (come S--)	mg/L	2	300
28	Solfiti (come SO2-)	mg/L	2	2
29	Solfati (come SO4--)	mg/L	1000	7000
30	Cloruri	mg/L	1200	20000



31	Fluoruri	mg/L	12	10
32	Fosforo totale (come P)	mg/L	10	50
33	Azoto ammoniacale (come NH ₄ ⁺)	mg/L	30	350
34	Azoto nitroso (come N)	mg/L	0,5	10
35	Azoto nitrico (come N)	mg/L	30	20
36	Grassi e oli animali/vegetali	mg/L	40	500
37	Idrocarburi totali	mg/L	10	10
38	Fenoli * (solo di tipo naturale)	mg/L	1	60
39	Aldeidi	mg/L	2	4
40	Solventi organici aromatici	mg/L	0,4	0,4
41	Solventi organici azotati	mg/L	0,2	0,2
42	Tensioattivi totali	mg/L	4	800
43	Pesticidi fosforati	mg/L	0,10	0,10
44	Pesticidi totali (esclusi i fosforati)	mg/L	0,05	0,05
Tra cui:				
45	-aldrin	mg/L	0,01	0,01
46	-dieldrin	mg/L	0,01	0,01
47	-endrin	mg/L	0,002	0,002
48	-isodrin	mg/L	0,002	0,002
49	Solventi clorurati	mg/L	2	2
50	Escherichia coli	UFC/100ml		
51	Saggio di tossicità acuta		Il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore del 80 % del totale	Il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore del 90 % del totale

**Fenoli di tipo non naturale (es. Cloro fenoli):*

limite di scarico: 1 mg/L

3. Restano fermi i parametri inderogabili previsti dalla nota 2 della tabella 5 all.5 del D.lgs 152/2006.



PARTE VI - ONERI PER L'ISTRUTTORIA DELLA PRATICA

Art. 20 – Oneri

1. Ai sensi dell'art. 124, co. 11 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., l'importo degli oneri per l'istruttoria della pratica (di autorizzazione, di emissione del parere per AUA, per AIA o per il progetto ai sensi dell'art. 208 e segg., di assimilazione alle acque reflue domestiche e di autocertificazione) sono a carico del richiedente.
2. L'importo dovuto è riportato nella **tabella 2**, parte integrante del presente regolamento, per i diversi tipi di provvedimento e per ciascuna categoria, come specificate nella tabella 1 del presente Regolamento come specificato nel successivo co. 4.
3. Per gli oneri relativi all'emissione dei pareri di cui all'art. 2, co. 1 lett. c) e d), si fa riferimento agli importi previsti per "nuova autorizzazione" riportati in tabella 2.
4. Per le pratiche di autocertificazione è dovuto l'importo di € 50,00 da versare come specificato nel successivo co. 5.
5. L'importo di dette spese deve essere corrisposto all'Autorità d'Ambito mediante bonifico bancario sul conto corrente codice IT 58 Z 0538715102000001324466 intestato a Banca Popolare dell'Emilia Romagna.
6. Gli utenti sono, altresì, obbligati al pagamento di tutte le altre somme dovute eventualmente ad altri Enti/Gestori per le spese di sopralluogo, analisi e controlli che si dovessero rendere necessari in corso di istruttoria o a valle della stessa.



PARTE VII - CONTROLLO DEGLI SCARICHI

Art. 21 - Regolarità dello scarico

1. Fermo il rispetto delle prescrizioni impartite dall'Autorità di Ambito e dal Gestore, l'esercizio dello scarico è comunque subordinato all'osservanza delle prescrizioni generali di leggi e regolamenti vigenti.

Art. 22 - Competenza - organizzazione del servizio di controllo

1. Ai sensi dell'art. 128, co. 2 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. il gestore è tenuto ad effettuare adeguati servizi di controllo, secondo le indicazioni stabilite nel successivo art. 16.
2. I risultati devono essere periodicamente trasmessi all'Autorità di Ambito per le verifiche di competenza.

Art. 23 - Programma di controllo

1. Fermo il rispetto da parte del Gestore di ogni altro analogo obbligo vigente - in particolare di effettuare i prescritti controlli nei pozzetti di arrivo degli impianti di depurazione in esercizio - ai fini della verifica della regolarità degli scarichi dovrà applicarsi il seguente programma di controllo, differenziato come segue in ragione della tipologia del singolo scarico:
 - a) Acque assimilate alle acque reflue domestiche: random per la verifica della documentazione tecnica trasmessa dall'attività
 - b) Acque assimilabili alle acque reflue domestiche: frequenza biennale;
 - c) Acque reflue industriali: ogni scarico autorizzato è soggetto ad almeno un controllo con le seguenti frequenze riferite alle categorie di attività industriali di tabella A:
 - categoria 1: frequenza biennale;
 - categoria 2: frequenza annuale;
 - categoria 3/4: frequenza semestrale;
 - categorie 5: frequenza trimestrale.

La frequenza di controllo dovrà essere tale da non consentirne la prevedibilità da parte dell'utenza.

I parametri che il gestore provvederà ad analizzare per la verifica qualitativa saranno quelli necessari a caratterizzare lo scarico, indicati dal gestore nel parere di competenza.

All'atto di ogni controllo dovrà essere acquisita la documentazione attestante il corretto smaltimento ai sensi di legge degli eventuali rifiuti liquidi provenienti dal ciclo produttivo.

Fermo restando quanto disposto agli artt. n. 128 e 129 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., il Gestore è autorizzato ad effettuare ispezioni, controlli e prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione e delle prescrizioni impartite nonché delle condizioni di formazione degli scarichi, anche al fine della più completa definizione dell'attività di controllo.

In tale contesto, il gestore è altresì autorizzato ad effettuare prelievi di campioni dello scarico, dandone comunicazione all'utente. Il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste ed a consentire l'accesso ai luoghi dai quali si origina lo scarico.



Art. 24 - Inosservanza delle prescrizioni

1. Ai sensi e per gli effetti di cui al successivo co. 2, è definita inosservanza alle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico e dell'istanza di assimilazione, ogni modifica alle condizioni poste a base dell'atto vigente, in particolare, il mancato rispetto:
 - Dei limiti massimi di accettabilità in fognatura;
 - Delle prescrizioni dei regolamenti del Gestore, particolarmente di quelle afferenti ai cicli produttivi;
 - Degli obblighi di manutenzione degli eventuali impianti di pretrattamento e dei collettori privati di allacciamento;
 - Delle eventuali prescrizioni riportate nei provvedimenti.
2. Le inosservanze di cui al comma precedente vanno contestate al **soggetto controllato** secondo le disposizioni della Legge 689 del 2001 e ss.mm.ii., in seguito a controlli effettuati dal Gestore, o altro soggetto competente, avvenuti in contraddittorio ed in presenza di organi di Polizia Giudiziaria che provvedono a tale contestazione comunicandone le risultanze anche questa Autorità per gli adempimenti di competenza;
3. Ferma l'applicazione delle sanzioni di cui alla parte III del D.Lgs. 152/06, l'Autorità d'Ambito, ricevuta la contestazione di cui al comma precedente, avvia la procedura di diffida e sospensione, fino all'eventuale revoca, ai sensi dell'art. 130 del D. Lgs. 152/2006, procedendo, secondo la gravità dell'infrazione:
 - Alla **diffida** stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità rilevate;
 - Alla **diffida e contestuale sospensione** del provvedimento per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica, per l'ambiente e per la funzionalità del sistema di collettamento e depurazione;
 - Alla **revoca** del provvedimento in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida nonché in caso di reiterate violazioni che possano determinare situazioni di pericolo per la salute pubblica, per l'ambiente e per la funzionalità del sistema di collettamento e depurazione.
4. Il titolare dello scarico è tenuto, a seguito della diffida e nel termine imposto, al ripristino dell'impianto dandone immediata comunicazione all'AATO.
5. Qualora non si provveda nei termini stabiliti all'adempimento delle prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione, lo stesso sarà soggetto a revoca o sospensione secondo i criteri e le modalità di legge.

Art. 25 - Sanzioni amministrative e penali

1. Il regime sanzionatorio per i casi di inosservanza delle prescrizioni del provvedimento allo scarico è riportato al Capo I - Sanzioni amministrative ed al Capo II - Sanzioni penali del Titolo V della Parte III del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

Art. 26 - Disposizioni transitorie e finali

1. L'Autorità d'Ambito si riserva di apportare eventuali modifiche e/o integrazioni al presente regolamento a seguito dell'adozione:



- Di modifiche al Regolamento “Criteri assimilabilità acque reflue domestiche” della Regione Campania n. 6/2013;
- Dei Regolamenti emessi dalla stessa Autorità d'Ambito in sede di affidamento della Gestione del S.I.I. al Gestore unico e del relativo disciplinare tecnico che sarà allegato alla convenzione di gestione richiamati dall'art. 124, co. 4 del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii..
- Nel caso di istruttorie finalizzate al rilascio di pareri di competenza nell'ambito di procedimenti A.I.A., per autorizzazioni progetto ai sensi dell'art. 208, o altre autorizzazioni Uniche ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., si applicano gli artt. 11,12,13,14 nonché le Parti V, VI e VII del presente regolamento



*Allegato A – Atti per la definizione dei limiti di accettabilità,
in deroga, per acque reflue provenienti dall’insediamento
industriale di Solofra – distretto conciario*





AUTORITA' D'AMBITO CALORE IRPINO
Autorizzazione allo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura
REGOLAMENTO

Tabella 1 - CATEGORIE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Tipologia di attività	Portata annua dello scarico Q (mc/anno)	CATEGORIA				
		1	2	3	4	5
Attività di servizi ed artigianali	$Q \leq 350$	x				
	$350 < Q \leq 750$		x			
	$750 < Q \leq 1500$			x		
	$Q > 1500$				x	
Attività industriali	$Q \leq 350$		x			
	$350 < Q \leq 750$			x		
	$750 < Q \leq 1500$				x	
	$Q > 1500$					x
Attività industriale i cui scarichi derivano da cicli produttivi di cui alla tabella 3 dell'allegato 5 della parte III del D. Lgs. 152/2006 e/o contengono le sostanze ivi indicate.	qualsiasi					x





AUTORITA' D'AMBITO CALORE IRPINO
 Autorizzazione allo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura
REGOLAMENTO

Tabella 2 - ONERI PER L'ISTRUTTORIA DELLA PRATICA

Tipo di istanza <i>(art. 2, comma 1 del presente Regolamento)</i>	CATEGORIA				
	1	2	3	4	5
Nuova autorizzazione	€ 100	€ 250	€ 350	€ 400	€ 500
Variazione dell'autorizzazione	€ 70	€ 150	€ 200	€ 250	€ 300
Rinnovo autorizzazione	€ 70	€ 150	€ 200	€ 250	€ 350
Istanza di assimilazione alle acque reflue domestiche (DIA)	€ 100	€ 250	€ 350	€ 400	€ 500
Voltura istanza di assimilazione alle acque reflue domestiche (DIA)	€ 70	€ 150	€ 200	€ 250	€ 300
Autocertificazione attività assimilate alle acque reflue domestiche	€ 50	€ 50	€ 50	€ 50	x



AUTORITÀ DI AMBITO TERRITORIALE CALORE IRPINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Deliberazione n. 7

Processo verbale della seduta del giorno 22.02.2016

Oggetto: Impianto di depurazione di Solofra – autorizzazioni allo scarico in pubblica fognatura – deroghe qualitative post-sentenza TAR n. 2858/2015

L'anno duemilasedici il giorno 22 del mese di febbraio alle ore 12.00 presso la sede dell'Autorità di Ambito Calore Irpino, Casa della Cultura V. Hugo, il Commissario Straordinario prof. Giovanni Colucci, nominato con Decreto del Presidente della Regione Campania n° 12 del 21.01.2013 ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n° 813 del 27.12.2012 per la gestione provvisoria di liquidazione dell'Ente.

Con la partecipazione del responsabile del Servizio Affari Generali dott.ssa Elisabetta Pallante nonché segretario verbalizzante e del Direttore Generale dott. Carlo Tedeschi

EMANA

il seguente provvedimento

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- Premesso che l'Ente d'Ambito è stato costituito in applicazione della Legge regionale della Campania 97, n. 14, per l'attuazione del Servizio idrico integrato istituito dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36, - sostituita dal Decreto legislativo 06, n. 152, - per il governo dell'Ambito Territoriale Ottimale n.1;
- che** l'art. 2, comma 186 bis, della legge 23 dicembre 2009 n. 191, introdotto dall'art.1 comma 1 quinquies, della legge 26 marzo 2010 n. 42 ha disposto *la soppressione delle Autorità di Ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 con decorrenza dal 31 marzo 2011;*
- che** con decreto legge 29 dicembre 2011 n. 116 , convertito dalla legge 24 febbraio 2012 n. 14 detto termine è stato prorogato al 31 dicembre 2012.
- che** l'art. 1, comma 1- quinquies della legge 42/2010 prevede che *“le Regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza”*
- che**, in attuazione della deliberazione della Giunta Regionale della Campania, n.813 del 27 dicembre 2012, nelle more della emanazione di apposita normativa regionale, con DPGRC n. 12 del 21.1.2013 è stato nominato Commissario Straordinario incaricato dell'ordinaria amministrazione nonché delle procedure di liquidazione del Consorzio obbligatorio istituito con L.R. 14/97 per l'ATO 1
- che il 03.12.2015 è stata pubblicata la L.R. 15/2015 di costituzione dell'Ente Idrico Campano, ma alla data odierna ancora non sono stati costituiti gli organi dello stesso per cui è indispensabile procedere ancora con le attività commissariali;
- Dato atto che necessita attivare tutte le procedure atte ad assicurare la continuità amministrativa degli Uffici e dei Servizi dell'ATO fino al termine della durata dell'incarico commissariale;
- che il Commissario straordinario dovrà svolgere le proprie funzioni di ordinaria amministrazione e liquidazione avvalendosi del personale dipendente in servizio presso la medesima struttura;
- Considerato che questa Autorità di Ambito ha competenza nel rilascio delle autorizzazioni agli scarichi in pubblica fognatura ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e nello svolgere questa funzione si avvale dell'acquisizione dei preliminari pareri dei gestori del servizio fognario e depurativo operanti sul territorio;
- che tra le società con le quali interagisce vi è la COGEI srl quale gestore del complesso depurativo Alto Sarno ubicato in Solofra, area caratterizzata dalla numerosa presenza di industrie conciarie;
- che la gestione di tale complesso è stata effettuata in passato da un Commissario Delegato per il superamento dell'emergenza socio-economico-ambientale del Bacino Idrografico del fiume Sarno, gen. Jucci, che con l'ordinanza n° 166 del 22.06.2004 aveva obbligato le aziende alla segregazione delle acque di rifinizione che per la qualità riportata nei certificati di analisi chimiche, dovevano rientrare entro i nuovi limiti di accettabilità dell'autorizzazione regionale allo scarico dei reflui trattati dall'impianto di Solofra;
- che con sentenza del TAR Campania – Napoli sez. V n. 2858/2015 veniva rappresentato il venir meno dei poteri sostitutivi del suindicato Commissario Straordinario;

che Regione Campania con Decreto Dirigenziale n. 83 Dip. 52 Dir. Gen./Dir. Staff. dip. 5 del 09.11.2015 ne prendeva atto;

che a seguito di tale notizia nelle more della predisposizione dell'istruttoria volta alla definizione dei nuovi limiti di accettabilità dei reflui di scarico in pubblica fognatura del comparto conciario di Solofra tutte le pratiche di Autorizzazione Unica Ambientale in corso venivano sospese con nota prot. 5468 del 19.11.2015 inviata a tutti gli interlocutori del procedimento interessati;

che il Regolamento per le autorizzazioni agli scarichi di acque reflue in pubblica fognatura, approvato con Delibera del Commissario Straordinario n.21 del 21/09/2015, non contempla deroghe al D. Lgs.152/2006;

che alla luce delle risultanze della Conferenza dei Servizi indetta dal Comune di Solofra, giusti verbali del 20/11/2015 e del 01/12/2015, assunti al prot. di quest'Autorità al num.813 del 22/02/2016:

- si è acquisito dalla Società CODISO SpA, la cartografia della rete fognaria industriale afferente all'Impianto di depurazione di Solofra;

- si è acquisito dalla Società COGEI srl prot.n.CAS16/0008/AR del 02/02/2016 assunta al prot. AATO al num.526 del 03/02/2016 una relazione tecnica nella quale si riportano le capacità tecnico-depurative del sistema di trattamento unitario (Solofra/Mercato San Severino), da cui si evince che tale sistema può accettare i reflui industriali comprensivi delle acque di spruzzo;

Visto

l'art. 107 co. 1 del D.Lgs. 152/2006 che recita "Ferma restando l'inderogabilità dei valori-limite di emissione di cui alla tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della Tabella 5 del medesimo Allegato 5, alla Tabella 3, gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori-limite adottati dall'ente di governo dell'ambito competente in base alle caratteristiche dell'impianto, e in modo che sia assicurata la tutela del corpo idrico ricettore nonché il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2".

CONSIDERATO che è l'Autorità di Ambito il soggetto competente, sentiti i gestori degli impianti di trattamento fognario, a concedere deroghe ai limiti dei parametri di scarico, nel rispetto del D. Lgs. 152/2006 e relativo Allegato 5 Tabella 3 *"I limiti per lo scarico in rete fognario sono obbligatori in assenza di limiti stabiliti dall'autorità competente ai sensi dell'art.33, c.1 del D.Lgs 152/2006 o in mancanza di un impianto finale di trattamento in grado di rispettare i limiti di emissione dello scarico finale. I limiti devono essere resi conformi a quanto indicato alla nota 2 della Tabella 5 relativa a sostanze pericolose. Per quanto riguarda gli scarichi in fognatura, purché sia garantito che lo scarico finale della fognatura rispetti i limiti della Tabella 3, o quelli stabiliti dalle Regioni ai sensi dell'articolo 28 c.2, il gestore del servizio idrico integrato può adottare, ai sensi dell'articolo 35, per i parametri della Tabella 5, ad eccezione di quelli indicati sotto i numeri 2, 4, 5, 7, 14, 15, 16 e 17, limiti di accettabilità i cui valori di concentrazione superano quello indicato in Tabella 3";*

che è quindi possibile prendere atto della facoltà in capo ai soggetti gestori di derogare dai limiti imposti dal D. Lgs 152/2006 vista la capacità tecnica depurativa del sistema di trattamento unitari Solofra/Mercato San Severino, espressa nella citata nota della Società COGEI srl prot.n.CAS16/0008/AR del 02/02/2016 assunta al prot. AATO al num.526 del 03/02/2016, con la quale si rappresenta la potenzialità di trattamento dei reflui fognari industriali nei casi nei quali vi sia la separazione della rete fognaria industriale secondo le seguenti modalità:

- caratteristiche qualitative limite: conformi ai valori per ciascun parametro contenuti nella tabella di riferimento (ALLEGATO C della nota della Società COGEI srl prot.n.CAS16/0008/AR del 02/02/2016 assunta al prot.AATO al num.526 del 03/02/2016) alla quale sono stati riferiti i pareri di accettabilità finora emessi da COGEI srl;
- caratteristiche quantitative: volume medio giornaliero di 6.000 mc sulla base di 265 giorni/anno;
- scarichi industriali afferenti alla rete fognaria industriale cartografata e gestita dalla Società CODISO SpA.

che di tale sistema di deroghe sopra riportate, potrà essere ratificato nel Regolamento per le Autorizzazioni agli scarichi di acque reflue in pubblica fognatura dell'AATO 1 "Calore Irpino" a valere per il comparto industriale sotteso alla rete fognaria specificatamente indicata dai Gestori.

Visti il D. Lgs. 152/2006
il D. Lgs. 267/2000

DELIBERA

per quanto in premessa indicato che si intende riportato nel presente dispositivo:

- prendere atto della relazione prot. 814 del 22.02.2016 del Responsabile dell'Area Fognatura e Depurazione ing. Spiniello sulla possibilità di derogare ai limiti imposti dal D. Lgs. 152/2006 del sistema depurativo di Solofra vista la capacità tecnica depurativa del sistema di trattamento unitari Solofra/Mercato San Severino, espressa nella nota della Società COGEI srl prot.n.CAS16/0008/AR del 02/02/2016 assunta al prot. AATO al num.526 del 03/02/2016, allegata alla deliberazione, con la quale si rappresenta la potenzialità di trattamento dei reflui fognari industriali nei casi nei quali vi sia la separazione della rete fognaria industriale;
- ritenere tale deroga ammissibile, ma con specifico ed esclusivo riferimento all'area della solofrana e conferirla secondo le seguenti modalità:
 - caratteristiche qualitative limite: conformi ai valori per ciascun parametro contenuti nella tabella di riferimento (ALLEGATO C della nota della Società COGEI srl prot.n.CAS16/0008/AR del 02/02/2016 assunta al prot. AATO al num.526 del 03/02/2016) alla quale sono stati riferiti i pareri di accettabilità finora emessi da COGEI srl;
 - caratteristiche quantitative: volume medio giornaliero di 6.000 mc sulla base di 265 giorni/anno;
 - scarichi industriali afferenti alla rete fognaria industriale cartografata e gestita dalla Società CODISO SpA.
- evidenziare tale deroga nelle autorizzazioni agli scarichi rilasciate dall'Ente con riferimento alle aziende ubicate nel complesso industriale di Solofra il cui impianto di depurazione è gestito da COGEI srl;
- riportare tale deroga nel vigente Regolamento per gli scarichi in fognatura dell'Ente apportando una specifica variazione;
- comunicare con specifica nota tale deroga ai Responsabile delle Aree dell'Ente, alla Regione Campania – Direzione generale per l'Ambiente e l'Ecosistema, al Comune di Solofra, alla COGEI srl ed alla CODISO

**il Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica (art.49 del Tuel/dlgs 267/2000)
è di parere:**

FAVOREVOLE _____

**Il Responsabile
Area Fognatura e Depurazione**

Avellino, lì 22.02.2016

f.to - Ing. Stefano Spiniello

=====

**Il Responsabile della ragioneria in ordine alla regolarità contabile (art.49 del Tuel/dlgs
267/2000) è di parere:**

FAVOREVOLE _____

Avellino, lì

**Il Responsabile Area Economico -Finanziaria
Dott. Giuseppe Giannetti**

=====

**ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del 4° comma dell'art. 151 del
Tuel/dlgs Legge 267/2000**

- **impegno** _____
- **intervento** _____

**IL RESPONSABILE DEL
SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO**

**Il segretario della seduta
f.to - Dott.ssa Elisabetta Pallante**

**Il Commissario Straordinario
f.to - Prof. Giovanni Colucci**

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

**Il presente processo verbale è stato affisso all'Albo Pretorio il 07.03.2016
e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni successivi fino al 23.03.2016**

IL RESPONSABILE DELL'AFFISSIONE

f.to - dott.ssa E.Pallante

IL SEGRETARIO

Dichiaro di aver tenuto affisso all'Albo Pretorio il presente processo verbale per il periodo su indicato.

Avellino _____

Il Responsabile dell'affissione



Prot. num.814 del 22/02/2016

Spett.le REGIONE CAMPANIA
Settore Ciclo Integrato delle Acque
Direzione Generale per l'Ambiente e
l'Ecosistema
Via De Gasperi, 28
80143 - Napoli
dg.05@pec.regione.campania.it

Spett.le COMUNE DI SOLOFRA
Piazza San Michele,
83029 - Solofra (AV)
protocollo.solofra@asmepec.it

Spett.le COGEI S.R.L.
Complesso Depurativo Alto Sarno
(c/o Impianto di Depurazione)
Località Carpisano
83029 - Solofra (AV)
cogei@pec.cogei.net

Spett.le CODISO SpA
Località Carpisano
83029 - Solofra (AV)
codisospa@pec.it

Oggetto: Impianto di depurazione di Solofra – Autorizzazioni allo scarico in pubblica fognatura.
--Deroghe qualitative post-sentenza TAR n.2858-2015---

Con comunicazione del 10/11/2015 prot.n.0765764 assunta in pari data al prot. AATO num.5298 la Regione Campania trasmetteva il Decreto Dirigenziale n.83 del 09/11/2015 Dip.52 Dir.Gen./Dir. Staff Dip. N.5 a firma del Dott. Michele Palmieri, consequenziale alla sentenza del TAR Campania – Napoli sez.V n.2858/2015.

Tale Decreto prende atto della decadenza degli effetti dell'Ordinanza del Commissario Delegato per il Superamento dell'emergenza **socio-economico-ambientale** nel Bacino Idrografico del Fiume Sarno n.166 del 22/06/2004, per il venir meno anche dei poteri straordinari ivi previsti.

TENUTO CONTO:

- che sino alla data del DD n.83/2015 citato, tutti i pareri tecnici qualitativi/quantitativi di accettabilità dei reflui di scarico, emessi dal gestore COGEI srl dell'Impianto di Depurazione di Solofra:

- obbligavano le Aziende alla segregazione delle acque di rifinizione, per effetto dell'Ordinanza n° 166 del 22 giugno 2004 del Commissario Delegato Gen. R. Jucci;
 - per la qualità riportata nei precipui certificati di analisi chimiche, dovevano rientrare entro i nuovi limiti di accettabilità dell'autorizzazione Regionale allo scarico dei reflui trattati dall'Impianto di Solofra (OPCM n.3494 dell'11/02/2006) Commissario Delegato ex OPCM 3270/2003.
- che il Regolamento per le autorizzazioni agli scarichi di acque reflue in pubblica fognatura, approvato con Delibera del Commissario Straordinario n.21 del 21/09/2015, non contempla deroghe al DLGS 152/2006.

Con la comunicazione di quest'Autorità prot.n.5468 del 19/11/2015, che si allega alla presente, si sospendevano tutte le pratiche/istruttorie in corso nelle more della definizione di eventuali nuovi parametri in deroga ai limiti imposti dal D.Lgs. 152/2006.

Alla luce delle risultanze della Conferenza dei Servizi indetta dal Comune di Solofra, giusti verbali del 20/11/2015 e del 01/12/2015, assunti al prot. di quest'Autorità al num.813 del 22/02/2016, che si allegano alla presente:

- si è acquisito dalla Società CODISO SpA, la cartografia della rete fognaria industriale afferente all'Impianto di depurazione di Solofra, allegata alla presente.
- si è acquisito dalla Società COGEI srl prot.n.CAS16/0008/AR del 02/02/2016 assunta al prot.AATO al num.526 del 03/02/2016 una relazione tecnica, allegata alla presente, nella quale si riportano le capacità tecnico-depurative del sistema di trattamento unitario (Solofra/Mercato San Severino).

CONSIDERTATO che il soggetto competente a concedere deroghe ai limiti dei parametri di scarico, nel rispetto del DLgs 152/2006 e relativo Allegato 5 Tabella 3 *"I limiti per lo scarico in rete fognario sono obbligatori in assenza di limiti stabiliti dall'autorità competente ai sensi dell'art. 33, c.1 del dlgs 152/2006 o in mancanza di un impianto finale di trattamento in grado di rispettare i limiti di emissione dello scarico finale. I limiti devono essere resi conformi a quanto indicato alla nota 2 della Tabella 5 relativa a sostanze pericolose. Per quanto riguarda gli scarichi in fognatura, purchè sia garantito che lo scarico finale della fognatura rispetti i limiti della Tabella 3, o quelli stabiliti dalle Regioni ai sensi dell'articolo 28 c.2, il gestore del servizio idrico integrato può adottare, ai sensi dell'articolo 35, per i parametri della Tabella 5, ad eccezione di quelli indicati sotto i numeri 2, 4, 5, 7, 14, 15, 16 e 17, limiti di accettabilità i cui valori di concentrazione superano quello indicato in Tabella 3"*, è l'AATO, sentiti i gestori dell'impianti di trattamento fognario.

Per tutto quanto sopra premesso e considerato, **si prende atto della possibilità di derogare dai limiti imposti dai DLGs 152/2006 vista la capacità tecnica depurativa del sistema di trattamento unitari Solofra/Mercato San Severino**, espressa nella citata nota della Società COGEI srl prot.n.CAS16/0008/AR del 02/02/2016 assunta al prot.AATO al num.526 del 03/02/2016, con la quale si rappresenta la potenzialità di trattamento dei reflui fognari industriali nei casi nei quali vi sia la separazione della rete fognaria industriale secondo le seguenti modalità:


- caratteristiche qualitative limite: conformi ai valori per ciascun parametro contenuti nella tabella di riferimento (ALLEGATO C della nota della Società COGEI srl prot.n.CAS16/0008/AR del 02/02/2016 assunta al prot.AATO al num.526 del

03/02/2016) alla quale sono stati riferiti i pareri di accettabilità finora emessi da COGEI srl;

- caratteristiche quantitative: volume medio giornaliero di 6.000 mc sulla base di 265 giorni/anno;
- scarichi industriali afferenti alla rete fognaria industriale cartografata e gestita dalla Società CODISO SpA.

Il sistema di deroghe sopra riportate, potrà essere ratificato nel Regolamento per le Autorizzazioni agli scarichi di acque reflue in pubblica fognatura dell'AATO 1 "Calore Irpino" a valere per il comparto industriale sotteso alla rete fognaria **specificatamente** indicata dai Gestori.

Il Funzionario Responsabile
AREA 5 - Ufficio Fognatura e Depurazione
Ing. Stefano Spiniello



Prot. num. 5468 del 19/11/2015

Spett.le **PROVINCIA DI AVELLINO**
Servizio Tutela Ambiente
Piazza Libertà – Palazzo Caracciolo
83100 – Avellino
settore5@pec.provincia.avellino.it

Spett.le **COMUNE DI SOLOFRA**
Piazza San Michele,
83029 - Solofra (AV)
protocollo.solofra@asmepec.it

Spett.le **S.U.A.P. - Comune di Solofra**
Piazza San Michele, 5 – 3° Piano
83029 - Solofra (AV)
suap_solofra@asmepec.it

Spett.le **COGEI S.R.L.**
Complesso Depurativo Alto Sarno
(c/o Impianto di Depurazione)
Località Carpisano
83029 - Solofra (AV)
cogei@pec.cogei.net

Spett.le **CODISO SpA**
Località Carpisano
83029 - Solofra (AV)
codisospa@pec.it

URGENTE

p.c. Spett.le **Regione Campania**
Settore Ciclo Integrato delle Acque
Direzione Generale per l'Ambiente e
l'Ecosistema
Via De Gasperi, 28
80143 - Napoli
dg.05@pec.regione.campania.it

Oggetto: Impianto di depurazione di Solofra – Autorizzazioni allo scarico in pubblica fognatura.
--sentenza TAR n.2858-2015--

Facendo seguito al Decreto Dirigenziale n.83 del 09/11/2015 Dip.52 Dir.Gen./Dir. Staff Dip.
N.5 a firma del Dott. Michele Palmieri emesso a seguito della sentenza del TAR Campania –
Napoli sez.V n.2858/2015,

CONSIDERATO che il punto b) del citato Decreto prende atto della decadenza degli effetti dell'Ordinanza del Commissario Delegato per il Superamento dell'emergenza socio-economico-ambientale nel Bacino Idrografico del Fiume Sarno n.166 del 22/06/2004, per il venir meno anche dei poteri straordinari ivi previsti,

si comunica

nelle more della predisposizione dell'istruttoria volta alla definizione dei nuovi limiti di accettabilità dei reflui di scarico in pubblica fognatura industriale del comparto conciario di Solofra, la sospensione di tutte le pratiche in corso (AUA) delle aziende afferenti al sistema fognario tributario industriale citato,.

Il Funzionario Responsabile
AREA 5 - Ufficio Fognatura e Depurazione
Ing. Stefano Spiniello

Ing. Stefano
Spiniello

Firmato digitalmente da Ing. Stefano Spiniello
ND: cn=Ing. Stefano Spiniello, o=AATO,
ou=Ufficio Tecnico,
email=s.spiniello@atocaloreirpino.it, c=IT
Data: 2015.11.19 13:27:47 +01'00'



CITTÀ DI SOLOFRA

PROVINCIA DI AVELLINO

Conferenza dei Servizi

Oggetto: Procedure per lo scarico in pubblica fognatura delle acque di spruzzo del ciclo produttivo industriale di Solofra e conferimento delle stesse all'impianto di depurazione centralizzato di Solofra.

L'anno duemilaquindici, addì 20 del mese di novembre, alle ore 10.45, a seguito di convocazione prot. 17822 del 13.11.2015, è riunita a Palazzo Orsini, Solofra, la Conferenza dei Servizi per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Presenti:

Sindaco Michele Vignola

Dirigente Utc, ingegnere Ennio Tarantino

Ato Calore Irpino, ingegnere Vincenzo Pellecchia

" " Stefano Spiniello

Codiso presidente Giovanni Ferri

" geom. Antonio De Maio

Arpac Ing. Tiziana Capolupo

Ispettore Ambientale Michele Di Vito

Assiste alla riunione, quale verbalizzatore, il funzionario direttivo Marcello Colella.

Il Sindaco riferisce che l'Ente Provincia, con il dirigente al settore Ambiente, pure avendo anticipato l'adesione alla odierna Conferenza dei Servizi, causa difficoltà insorte successivamente non potrà presenziare alla riunione. L'Ente prenderà parte ad eventuali incontri successivi.

Analoga assicurazione è stata resa dalla Regione Campania - settore Ciclo integrato delle acque. Si prende atto dell'assenza al tavolo della Cogei.

Il Sindaco riepiloga le fasi che hanno caratterizzato il tema all'ordine del giorno, a partire dalle tre sentenze emesse dal Tar: la prima, n. 5633 del 2011, con la quale la Regione Campania veniva obbligata a rispondere alla istanza introdotta da 46 titolari di aziende conciarie, intesa ad ottenere l'autorizzazione al conferimento delle acque di spruzzo nel depuratore centralizzato; la seconda, n. 5601 emanata il 7 luglio del 2013, con la quale i giudici amministrativi - affermata la competenza della Regione Campania in materia - disponeva che fosse adottato un provvedimento autorizzativo conseguente alla decadenza della Ordinanza emanata dal Commissario straordinario per l'emergenza del Sarno, n. 166 del 2004; la terza, n. 2858/2015, con la quale venivano fissati a carico della Regione Campania 60 giorni per il provvedimento, pena la nomina del Commissario ad Acta. In data 9 novembre 2015, il dirigente del dipartimento della Salute e delle Risorse naturali, dr. Michele Palmieri, ha emesso il decreto n. 893 con il quale, nel prendere atto della decadenza degli effetti della Ordinanza del Commissario straordinario per l'emergenza ambientale del fiume Sarno, individuava nell'Ato Calore Irpino il soggetto competente al rilascio delle autorizzazioni allo scarico delle acque di spruzzo in pubblica fognatura.

L'ingegnere Pellecchia, funzionario Ato, rappresenta la necessità che Regione e Cogei prendano parte al tavolo, ognuna per le rispettive competenze, al fine di stabilire i termini regolamentari di rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale alle aziende conciarie interessate allo sversamento delle acque di spruzzo nella pubblica fognatura, per il successivo trattamento nell'impianto depurativo.

La dirigente Arpac, Tiziana Capolupo sottolinea che il gestore del depuratore ha una autorizzazione regionale alla ricezione di questo specifico refluo per cui occorre solo ricevere conferma della capacità di gestire il maggiore carico in ingresso.

Il dirigente Utc Tarantino precisa che per smaltire i quantitativi di acque di spruzzo segregati, sarà sufficiente distribuirne i carichi in un determinato arco di tempo.

L'ingegnere Spiniello, funzionario Ato,, evidenzia che occorre perimetrare esattamente l'area industriale che afferisce alle aziende.

L'ingegnere Pellecchia chiarisce che il problema è l'autorizzazione allo scarico nel depuratore. Per quanto riguarda il Testo unico sulle norme ambientali (D.Lgs. 152/2006), rispetto alla tabella 5, che fissa le percentuali di riferimento, l'Ato può creare una propria tabella a condizione che lo scarico dei reflui avvenga in fognatura e non in corpo superficiale. Occorre in ogni caso una modifica al regolamento attualmente in vigore. E' necessario verificare, in via preliminare, se la Cogei è in grado di rilasciare una unica autorizzazione per tutti, sulla base dei parametri di legge.

Il Sindaco, nel condividere l'impostazione espressa, tiene a sottolineare che a questa soluzione il Comune sta lavorando da tempo.

Di Vito, funzionario Arpac, precisa che occorrerà verificare chi riuscirà a rientrare nella nuova tabella di accettabilità che sarà definita, tenuto conto delle indicazioni della società che gestisce il depuratore.

L'ingegnere Pellecchia: "Siamo favorevoli affinché nel depuratore confluiscono le due condotte ma occorre una mappatura della rete fognaria. Al riguardo abbiamo una facoltà di parere.

Del Vacchio Eugenio, presidente della Commissione comunale "Economia e occupazione": "Gli imprenditori sono disponibili a soluzioni che diano risposte definitive alla problematica esaminata, anche assumendo maggiori oneri. L'importante - conclude - è che da questa fase si esca con risposte concrete, senza ulteriori difficoltà da affrontare".

Il dirigente Tarantino: "Dal punto di vista organizzativo abbiamo messo in piedi, come Suap, un servizio in grado di rispondere all'esigenza delle imprese di ottenere il rilascio della Aua. Regione e Cogei devono essere i principali interlocutori. Il Suap è in grado di accogliere le degli operatori e di fare da tramite con gli enti interessati, a partire dalla Provincia, per l'acquisizione dei pareri di competenza. Ribadisco la necessità che si arrivi alla definizione di un unico modello che includa tutti i passaggi burocratici necessari ad ottenere il rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale".

L'ingegnere Tiziana Capolupo conviene sulla opportunità di un modello unico da consegnare al Comune. "Spesso - afferma - alla base dei ritardi nel perfezionamento della procedura di rilascio c'è una incompletezza dei dati forniti dalle imprese".

Il sindaco Vignola: "Le Conferenze dei servizi sono importanti proprio perché orientate al superamento delle difficoltà. Quando c'è una precisa disciplina di riferimento si procede in modo molto più spedito. L'Atto evidenzia che i pareri non possono più avere riferimento all'ex Ordinanza ma al decreto legislativo 152 del 2006. E' perciò necessario che alla prossima riunione sia presente Cogei".

Il presidente del Codiso, Ferri, ricorda che allo stato il volume di acque trattato è pari a 600mila metri cubi all'anno rispetto alla misura più che doppia degli anni passati.

A conclusione degli interventi, il Sindaco comunica l'aggiornamento della Conferenza dei Servizi alla data del 1° dicembre prossimo, ore 9.30, stessa sede. A quella seduta chiederà, come anticipato, che Regione e Cogei garantiscano la loro presenza, al fine di determinare in modo conclusivo la procedura da seguire per lo scarico delle acque di spruzzo in pubblica fognatura e per il conferimento di queste nell'impianto di depurazione centralizzato. Sono le ore 12.10. La seduta ha termine.

Del che è verbale. Letto, confermato e sottoscritto.

1) _____

2) _____

3) _____

4) _____

5) _____

6) _____

7) _____

8) _____

Il SINDACO
Michele Vignola



CITTÀ DI SOLOFRA

PROVINCIA DI AVELLINO

Conferenza dei Servizi

Oggetto: Procedure per lo scarico in pubblica fognatura delle acque di spruzzo del ciclo produttivo industriale di Solofra e conferimento delle stesse all'impianto di depurazione centralizzato di Solofra.

L'anno duemilaquindici, addì 01 del mese di dicembre, alle ore 10, a seguito di convocazione prot. 18309 del 20.11.2015, è riunita a Palazzo Orsini, Solofra, la Conferenza dei Servizi per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Risultano presenti:

Sindaco Michele Vignola

Dirigente Utc, ingegnere Ennio Tarantino

Ato Calore Irpino, ingegnere Vincenzo Pellecchia

" " Stefano Spiniello

Codiso presidente Giovanni Ferri

" geom. Antonio De Maio

Arpac Ing. Tiziana Capolupo

Ente Provincia Federico Russo

" Antonio Amatucci

Assiste alla riunione, quale verbalizzatore, il funzionario direttivo Marcello Colella

Il Sindaco prende atto dell'assenza, anche alla odierna Conferenza dei Servizi, della Regione Campania – Settore Ciclo integrato delle Acque, e della Cogei – Complesso depurativo Alto Sarno, per cui si riserva di inoltrare una comunicazione all'Assessore regionale all'ambiente, per esporre quanto si sta verificando sia in termini di ritardo nella definizione di una procedura condivisa sul tema trattato, sia come danno per gli operatori del settore conciaro.

Comunica, inoltre, che il Commissario ad Acta nominato dal prefetto di Napoli (in conseguenza di quanto disposto dalla sentenza n. 2858/2015 del Tar, per effetto dei reiterati ritardi della Regione nel decreto autorizzativo allo scarico delle acque di spruzzo nella fognatura pubblica), ha convocato per il 4 dicembre 2015, ore 10.30, presso la sede di Commissariato alle Opere Pubbliche – Napoli, una riunione finalizzata ad una analisi della detta ordinanza del Tribunale amministrativo. All'incontro risultano invitati la Regione Campania - Direzione generale per l'Ambiente, il Commissario straordinario Ato Calore Irpino, il Codiso e la società Carisma - nella persona del legale che patrocinato il ricorso innanzi al Tar. Non figurano invitati, pertanto, né Cogei né questo Comune.

Di seguito a quanto convenuto nella Conferenza dei Servizi dello scorso 20 novembre, il Codiso - nella persona del geometra Antonio De Maio - illustra ai presenti la mappa dell'area industriale interessata a conferire le acque di spruzzo all'interno della fognatura, per il successivo trattamento depurativo.

Con riferimento ai parametri di accettabilità fissati nell'Ordinanza 166/2004, l'ingegnere Pellecchia evidenzia che la deroga intervenuta riguarda le sole acque di spruzzo ma non anche le altre prescrizioni che, dunque, rimangono in vita. Per tale motivo è necessario che si proceda alla istruttoria intesa alla definizione dei nuovi limiti di accettabilità dei reflui di scarico in pubblica fognatura industriale da parte delle concerie. Detta necessità è stata alla base della sospensione, da parte dell'Ato, nella persona del funzionario ingegnere Stefano Spiniello, di tutte le pratiche in corso delle aziende del settore.

Il funzionario dell'Ente Provincia, geometra Federico Russo, rende noto che ogni variazione regolamentare, in tema di conferimento delle acque reflue, dovrà necessariamente essere valutato ed approvato dal Consiglio Provinciale.

Il Sindaco dà lettura del decreto emesso dalla Regione Campania - Settore ciclo integrato delle Acque, a firma del dottore Palmieri - rilevando che il provvedimento è stato pubblicato sul Burc senza un preventivo approfondimento di tutti gli elementi che hanno concorso a determinare l'attuale situazione. Il Comune di Solofra ha istruito tutti gli atti per oltre un anno, trasferendoli all'attenzione della Regione e sostenendone le logiche nel corso dei numerosi incontri svolti presso l'assessorato campano.

Ritiene opportuno, a questo punto, coinvolgere il prefetto di Avellino per riuscire a convocare una riunione alla quale prendano parte la Regione Campania e Cogei.

Il dirigente Utc, Ennio Tarantino, evidenzia che a suo avviso è la Regione che deve dare indicazioni alla Cogei, considerato il ruolo rivestito dalla società di servizio quale gestore dell'impianto centralizzato di depurazione.

Il Sindaco ritiene opportuno verificare quali saranno gli esiti della riunione indetta dal Commissario ad acta, nominato dal prefetto di Napoli, per il 4 dicembre prossimo.

Di qui la necessità che copia dei verbali relativi alla Conferenza dei servizi odierna ed a quella svolta il 20 novembre siano fatti pervenire al detto Commissario.

L'ingegnere Pellecchia afferma la necessità che si riesca a coinvolgere la regione Campania, quale gestore dell'impianto di depurazione. Il settore relativo al Ciclo integrato delle acque deve produrre la documentazione richiesta al tavolo della Conferenza perché l'Ato possa procedere alle deroghe con un nuovo regolamento.

Alle ore 11.30 la Conferenza ha termine.

Del che è verbale. Letto, confermato e sottoscritto.

ALLEGATO



ALLEGATO

COGEI S.p.A.

ENTE D'AMBITO CALORE
N.0000526 - 03.02.2016
CAT. CLASSE 0 ARRIVO



COMITATO UNICO DEPURAZIONE ALTO SARNO

Napoli, 02/02/2016

Prot. n. CAS16/0008/AR

Rif. Commessa GES001

Alla Regione Campania
U.O.D. 10

Alla e/a del RUP e Direttore dei Lavori
del Complesso depurativo Alto Sarno
Via dei Gasperi 28 80143 Napoli
Pec:
dg05_uod10@pec.regione.campania.it

A.A.T.O. Calore Irpino
VIA SEMINARIO AVELLINO
83100 AVELLINO - AV
Pec. atocaloreirpino@pec.it

Consegna a mano

Oggetto: **REGIONE CAMPANIA - GESTIONE IMPIANTO DEPURAZIONE COMPLESSO DEPURATIVO ALTO SARNO - CAPACITA' TECNICO-DEPURATIVE DEL SISTEMA DI TRATTAMENTO UNITARIO - RISCONTRO ALLA NOTA DELL'A.A.T.O. CALORE IRPINO N.°0005916 DEL 11.12.2015.**

Con riferimento a quanto richiesto nella nota dell'A.A.T.O. in oggetto, in merito alla capacità tecnico-depurativa degli impianti gestiti dalla scrivente, si trasmette quanto segue:

1. Relazione tecnica capacità depurativa Impianto di Mercato San Severino (Allegato A);
2. Relazione tecnica capacità depurativa Impianto di Solofra di pre-trattamento dei reflui industriali (Allegato B);

Riguardo al punto 2 (Impianto di depurazione di Solofra) si evidenzia che tale relazione, redatta dalla scrivente nel 2011 (protocollo COGEI CAS11-01958 del 19/09/2011) è stata prodotta nelle conferenze dei servizi "acque di spruzzo" tenute presso la Direzione Generale Ambiente nel 2012. Tale relazione che fotografa la situazione a fine anno 2011, è ancora oggi attuale.

Si rileva inoltre che, nei casi nei quali vi sia la separazione della rete fognaria industriale dalle altre reti fognarie, l'impianto depurativo può accettare esclusivamente scarichi industriali secondo le seguenti modalità:

- a) caratteristiche qualitative limite: conformi ai valori per ciascun parametro contenuti nella vigente tabella di riferimento (Allegato C) alla quale sono stati riferiti i pareri di accettabilità finora emessi, in conformità del vigente Regolamento di fognatura e depurazione per la disciplina degli scarichi industriali nella fognatura tributaria dell'Impianto di depurazione di Solofra, predisposto e

Uffici: Via S. Carlo, 32 - 80078 Pozzuoli - Napoli - Telefono 081.230.37.82 - Fax 081.230.34.88
Società: COGEI S.p.A. - P.IVA 06568020636 - C.A.B. 000369

Depuratore Solofra: Via S. Carlo, 32 - 80078 Pozzuoli (NA) - Telefono 081.230.37.82 - Fax 081.230.34.88
Dep. Mercato S. Severino: Via S. Carlo, 32 - 80078 Pozzuoli (NA) - Telefono 081.230.37.82 - Fax 081.230.34.88
Sede Legale: Piazza dei Martiri, 10 - 80131 Napoli

COMPLESNO DEPURATIVO AL FOGNARO

adottato il 1 ottobre 2003 (Allegato D) dal Commissario Delegato ex OPCM 3270/2003, accettato e sottoscritto da tutti gli utenti afferenti al depuratore del polo industriale di Solofra;

b) caratteristiche quantitative: volume medio giornaliero di 6.000 mc sulla base di 265 giorni/anno.

Allegato A: Relazione tecnica capacità depurativa Impianto di Mercato San Severino

Allegato B: Relazione tecnica capacità depurativa Impianto di Solofra di pre-trattamento dei reflui industriali

Allegato C: Tabella - Limiti di accettabilità allo scarico in fognatura consortile tributaria della sezione depurativa di Solofra dell'impianto di depurazione Solofra - Mercato San Severino

Allegato D: Regolamento di fognatura e depurazione per la disciplina degli scarichi industriali nella fognatura tributaria dell'Impianto di depurazione di Solofra (1 ottobre 2003 - Commissario Delegato ex OPCM 3270/2003)

COGEI SRL
La Direzione

IMPIANTO DI DEPURAZIONE MERCATO SAN SEVERINO

Descrizione sintetica dell' impianto

L'impianto realizzato è a ciclo depurativo continuo con pretrattamenti e sezione biologica a fanghi attivi di ossidazione-nitrificazione e denitrificazione.

L'impianto risulta composto delle seguenti sezioni:

a) Linea liquami

- grigliatura
- sollevamento con coelee
- dissabbiatura-disoleazione-preaerazione
- coagulazione -flocculazione
- sedimentazione primaria
- denitrificazione biologica
- ossidazione biologica
- decantazione secondaria
- clorazione

b) Linea fanghi

- sedimentazione primaria e sollevamento fanghi e galleggianti primari
- sollevamento di ricircolo del fango attivo ed estrazione dei fanghi di supero
- preispessimento dei fanghi e galleggianti primari
- preispessimento dei fanghi biologici di supero tramite flottazione
- sollevamento dei fanghi ispessiti primari e biologici a digestione anaerobica
- digestione anaerobica dei fanghi misti
- postispessimento dei fanghi digeriti
- condizionamento chimico dei fanghi
- disidratazione meccanica
- stazione dosaggio poli cationico per disidratazione fanghi
- deodorizzazione linea fanghi

c) Linea biogas

- linea di stoccaggio e desolfurazione biogas
- sezione di riutilizzo del biogas

d) Terziario

- sollevamento con coelee
- filtrazione a gravità su sabbia
- disinfezione con biossido di cloro o acido peracetico

Portata e caratteristiche dei reflui

Le acque alimentate al depuratore di Mercato S. Severino sono costituite dall'effluente del depuratore di Solofra e da liquami prevalentemente di origine urbana del Comprensorio dell'Alto Sarno.

Le portate complessive di progetto e le caratteristiche delle acque previste in arrivo all'impianto sono le seguenti:

TAB.1: DATI DI PROGETTO

<u>Portate</u>		
portata media-giornaliera Q_d	m^3/d	48.504
portata media-oraria Q_m	m^3/h	2.021
portata punta nera Q_{pn}	m^3/h	2.926
portata punta pioggia Q_{pp}	m^3/h	6.817
portata punta pioggia al biologico Q_{pb}	m^3/h	5.400
<u>Caratteristiche delle acque in ingresso</u>		
pH		6,5 ÷ 7,5
BOD ₅	mg/l	207
BOD ₅	Kg/d	10.034
COD	mg/l	510
COD	Kg/d	24.746
Solidi sospesi totali	mg/l	317
Solidi sospesi totali	Kg/d	15.364
Azoto totale (TKN)	mg/l	33,7
Azoto totale (TKN)	Kg/d	1.635
Azoto nitrico (N-NO ₃)	mg/l	16
Azoto nitrico (N-NO ₃)	Kg/d	780
Tensioattivi (Tetrakis)	mg/l	1,3
Tensioattivi (MBAS)	mg/l	5,4
Solfuri (S ⁻²)	mg/l	tracce
Fosforo (P)	mg/l	7,8
Cloruri (Cl ⁻)	mg/l	643 ÷ 1.125
Solfati (SO ₄ ⁻²)	mg/l	193 ÷ 483
Temperatura (°C)	mg/l	14 ÷ 15

COMPLESSO DEPURATIVO ALTO SARNO

Solofra 16 settembre 2011

PROTCASII-01958
SOLOFRA 16.09.2011All'ing. Achille Tagliatela
All'ing. Raffaele Cimino
Sede**Oggetto:** conferimento al Depuratore centralizzato di Solofra delle acque reflue di rifinizione**RELAZIONE TECNICA**

Nella presente relazione vengono espresse le valutazioni tecniche relative alla possibilità che i reflui provenienti dall'attività di spruzzatura delle pelli (rifinizione), genericamente indicate come "acque di spruzzo", possano essere depurati dall'impianto di depurazione di Solofra.

Si sono presi in considerazione i dati disponibili negli anni 2001, 2002 e 2003, anni che corrispondono all'ultimo periodo di tempo in cui il depuratore di Solofra ha ricevuto le acque di rifinizione e di calcinaio dalle aziende conciarie.

E' opportuno precisare che, rispetto al periodo preso come riferimento (2001, 2002 e 2003), attualmente l'afflusso di acque reflue industriali al depuratore è inferiore di circa il 40% in quanto la produzione conciaria si è notevolmente ridotta sia a seguito della diversa organizzazione del ciclo produttivo che il più delle volte prevede l'acquisto della materia prima (le pelli) semilavorata e, non ultimo, sia a seguito della crisi.

Il depuratore è in grado di depurare circa 10.368 m³/d di acque reflue consentendo lo scarico dei reflui, dopo depurazione, nel rispetto dei limiti della tab. 3 per lo scarico in pubblica fognatura dell'allegato 5 della legge 152/06 e s.m. con deroga sui parametri cloruri, solfati, tensioattivi totali e ammoniacale. Lo scarico avviene nel collettore di collegamento con l'impianto di Mercato S. Severino in rispetto del Decreto Dirigenziale della Regione Campania n.° 182 del 12 aprile 2010.

Il progetto di adeguamento funzionale prevede che le acque influenti abbiano in ingresso mediamente le seguenti caratteristiche:

TABELLA 1: caratteristiche influente Impianto di Solofra

Portate		
portata media-giornaliera Q _d	m ³ /d	10.368
portata media-oraria Q _m	m ³ /h	432
portata punta nera Q _{pn}	m ³ /h	1.300
Caratteristiche delle acque in ingresso		
pH		3,0 - 7,0
BOD ₅	mg/l	2000
Carico di BOD ₅ in ingresso:	Kg/d	20.736
COD	mg/l	6.800 - 9.000
Carico di COD in ingresso:	Kg/d	70.502 - 93.312
Solidi sospesi totali:	mg/l	2000 - 3500
Carico di solidi sospesi totali in ingresso:	Kg/d	20.736 - 36.288
Azoto totale (TKN):	mg/l	110 - 140

Uffici: Via Scarfoglio, 32 - 80078 Pozzuoli - Napoli - Telefono 081.230.37.82 - Fax 081.230.34.88
Depuratore Solofra: Loc. Carpisani snc - 83029 Solofra(AV) - Telefono 0825.53.51.63 - Fax 0825.53.51.33
Dep. Mercato S. Severino: Loc. Costa snc - 84085 Mercato S.S.(SA) - Tel. 089.89.46.62 - Fax 089.82.81.077
www.cogei.net - e-mail: cogei@cogei.net - P.Iva: 05569020636 - CCIAA: 500360 Napoli
Sede Legale: Piazza dei Martiri, 30 - 80121 Napoli



COMPLESSO DEPURATIVO ALTO SARNO

Carico di azoto totale (TKN):	Kg/d	1.140 - 1.451
Tensioattivi non ionici:	mg/l	80 - 600
Tensioattivi ionici:	mg/l	25
Fosforo (P):	mg/l	10
Cloruri (Cl-):	mg/l	2.000 - 4.000
Solfati (SO ₄):	mg/l	800 - 1.800
Cromo +3:	mg/l	100 - 160
Solfuri (S-):	mg/l	20
Temperatura:	°C	14 - 15

I reflui trattati sono caratterizzati da valori molto elevati di COD, SST, tensioattivi e azoto ammoniacale, da una forte presenza di cloruri, solfati, cromo trivalente e dalla presenza di metalli pesanti; vi si trovano anche tensioattivi, immessi nel ciclo di lavorazione prevalentemente con le operazioni di sgrassaggio delle pelli.

Adeguamento funzionale dell'Impianto di depurazione di Solofra

L'impianto di depurazione di Solofra rappresenta, come detto, la prima unità di trattamento del complesso depurativo Alto Sarno costituito dai due impianti di Solofra e Mercato San Severino. Entrambe le unità depurative sono state interessate da importanti interventi di miglioramento ed ottimizzazione delle unità di depurazione.

Resta da realizzare a carico dell'Impianto di Solofra la separazione della rete fognaria industriale, a servizio dell'area industriale del Comune di Solofra, da quella civile e piovana.

Brevemente si riporta di seguito, per ogni fase, l'intervento effettuato:

Linea liquami

- Grigliatura: sostituzione delle unità filtranti ed installazione delle grigliatura fine. Installazione di nuovi sistemi di estrazione macchine. Installazione di una unità di deodorizzazione con lavaggio acido e basico.
- Dissabbiatura: Ripristino al completo funzionamento con installazione di un nuovo selettore delle sabbie e costruzione dell'apposito bacino di raccolta dei flottati. Costruzione di nuovo silo stoccaggio calce e di dosaggio dei reagenti chimici.
- Equalizzazione: costruzione di una nuova copertura isolante delle emissioni. Costruzione del nuovo sistema di captazione delle emissioni con convogliamento al nuovo biofiltro. Costruzione di nuovo biofiltro. Realizzazione di nuova stazione di sollevamento dei reflui per il successivo trattamento di depurazione.

Uffici: Via Scarfoglio, 32 - 80076 Pozzuoli - Napoli - Telefono 081.230.37.82 - Fax 081.230.34.86
Depuratore Solofra: Loc. Carpisani snc - 83029 Solofra(AV) - Telefono 0825.53.51.63 - Fax 0825.53.51.33
Dep. Mercato S. Severino: Loc. Costa snc - 84085 Mercato S.S.(SA) - Tel. 089.89.46.62 - Fax 089.82.81.077
www.cogei.net - e-mail: cogei@cogei.net - P.Iva: 06569020636 - C.C.I.A.A.: 500360 Napoli
Sede Legale: Piazza dei Martiri, 30 - 80121 Napoli



COMPLESSO DEPURATIVO ALTO SARNO

- Coagulazione - flocculazione: realizzazione di nuove linee di trasferimento dei fanghi estratti. Realizzazione di nuova stazione di preparazione e dosaggio dei reattivi chimici. Costruzione di nuovo silo stoccaggio calce.
- Denitrificazione biologica: potenziamento dei sistemi di agitazione e miscelazione. Costruzione di un nuovo partitore di portata.
- Ossidazione biologica: costruzione di nuova rete aria con sistemi di insufflaggio aria tramite piattelli a bolle fini ed installazione di n.° 5 nuove soffianti. Dotazione di nuovi sistemi di agitazione e miscelazione.
- Flottazione: raddoppio della linea di flottazione tramite la costruzione di una nuova unità.

Linea fanghi

- Ispessimento statico fanghi e galleggianti primari: costruzione di nuovo ispessitore fanghi e raccolta flottati;
- Ispessimento statico fanghi chimico fisici: costruzione di nuovo carroponete;
- Ispessimento statico fanghi biologici. Realizzazione nuovo carroponete e sistema estrazione fanghi;
- Condizionamento chimico: realizzazione ed installazione di nuove stazioni di preparazione e dosaggio reagenti chimici sia per fanghi che per liquidi;
- Deodorizzazione: Realizzazione di n.° 2 nuove unità di biofiltrazione. Realizzazione di n.° 1 unità di lavaggio in controcorrente acido e basico per emissioni provenienti da grigliatura;
- Disidratazione meccanica: installazione di n.° 3 nuove macchine per la disidratazione meccanica dei fanghi tramite macchine centrifughe;
- Disidratazione termica. Rifunionalizzazione completa dell'Impianto di essiccamento termico dei fanghi. L'Impianto è in grado di soddisfare interamente le esigenze depurative dell'Impianto in condizioni di massimo esercizio ed è organizzato su n.° 2 linee parallele di cui una di riserva. Il margine operativo di riserva (capacità residua) della linea fanghi completa sia del trattamento di disidratazione meccanica che di quello termico è di circa il 15 % rispetto ai dati di progetto a pieno regime.

Situazione reflui provenienti dalle operazioni di rifinizione interne al ciclo di lavorazione conciario.

All'Impianto di depurazione di Solofra attualmente non recapitano acque reflue di rifinizione, né acque reflue provenienti dalla attività di calcinaio.

Le acque di spruzzo o acque reflue di rifinizione costituiscono le acque derivanti da una particolare lavorazione presente all'interno del ciclo di produzione della pelle. Per propria natura, tecnologicamente la fase di produzione dei reflui come acque di spruzzo è una fase, seppur importante, ma marginale dal punto di vista quantitativo.

Questa considerazione trova riscontro dai dati di esercizio dell'Impianto.

Uffici: Via Scarfoglio, 32 - 80078 Pozzuoli - Napoli - Telefono 081.230.37.82 - Fax 081.230.34.86
Depuratore Solofra: Loc. Carplsani snc - 83029 Solofra (AV) - Telefono 0825.53.51.63 - Fax 0825.53.51.33
Dep. Mercato S. Severino: Loc. Costa snc - 84085 Mercato S.S. (SA) - Tel. 089.89.46.62 - Fax 089.82.81.677
www.cogei.net - e-mail: cogei@cogei.net - P.Iva: 06569020636 - CCIAA: 500360 Napoli
Sede Legale: Piazza dei Martiri, 30 - 80121 Napoli



COMPLESSO DEPURATIVO ALTO SARNO

A tal proposito si riportano di seguito i volumi delle acque di spruzzo scaricate dalle concerie nell'anno 2002 e nell'anno 2001.

anno 2001:	11691 mc/anno	% su acque totali 2001	= 0,47 %
		% su acque industriali 2001	= 0,82 %
anno 2002:	11657 mc/anno	% su acque totali 2002	= 0,48 %
		% su acque industriali 2002	= 0,84 %

Si osserva che i valori totali dei reflui conferiti, nel periodo preso in considerazione, sono estremamente ridotti rispetto alla quantità totale dei reflui prodotti dalle aziende conciarie. I reflui sopra contabilizzati sono complessivi sia delle acque di "spruzzo" che delle acque di calcinaio.

Si è preso come riferimento il quantitativo totale di queste due tipologie di acque reflue considerando che la quantità di refluo di tipologia "calcinaio" è ancor più ridotta rispetto alla quantità di acque di spruzzo.

Se si considera un periodo di tempo di riferimento di circa 4 mesi per l'anno 2002 ed i primi 3 mesi dell'anno 2003 si osserva che i valori percentuali riscontrati sono stati:

Anno 2001	percentuale annuale rispetto all'ingresso totale:	0,47 %
	percentuale rispetto allo scarico industriale:	0,82 %
Anno 2002	percentuale annuale rispetto all'ingresso totale:	0,48 %
	percentuale rispetto allo scarico industriale:	0,84 %
Anno 2003	percentuale annuale rispetto all'ingresso totale:	0,35 %
	percentuale rispetto allo scarico industriale:	0,71 %

Come si evidenzia, seppur le acque di spruzzo possano avere caratteristiche chimiche diverse rispetto alle normali acque di conca, il loro contributo volumetrico alle acque trattate mensilmente dall'Impianto è modesto. Questa rilevanza assume ancor più valore esiguo se si considera che lo scarico finale del Complesso depurativo Alto Sarno avviene a valle della depurazione effettuata dal successivo Impianto di depurazione di Mercato S. Severino. Infatti il refluo del Depuratore di Solofra viene depurato in modo da essere compatibile con le capacità depurative dell'Impianto di M.S. Severino. A maggiore sicurezza circa la possibilità depurativa del Complesso Alto Sarno è importante notare che il contributo volumetrico fornito dall'unità depurativa di Solofra al Complesso depurativo Alto Sarno è inferiore al 25 % del totale. In definitiva, il contributo volumetrico delle acque reflue di rifinizione e calcinaio (totale) per il Complesso depurativo Alto Sarno è inferiore allo 0,08%. L'incidenza percentuale delle acque reflue di rifinizione sul carico totale del Complesso depurativo Alto Sarno è inferiore allo 0,03%.

Dal punto di vista del carico inquinante espresso in COD le acque di spruzzo genericamente hanno un valore medio di circa 20.000 mg/l.

Uffici: Via Scarfoglio, 32 - 80078 Pozzuoli - Napoli - Telefono 081.230.37.82 - Fax 081.230.34.80
Depuratore Solofra: Loc. Carpsani snc - 83029 Solofra (AV) - Telefono 0825.53.51.63 - Fax 0825.53.51.33
Dep. Mercato S. Severino: Loc. Costa snc - 84085 Mercato S.S. (SA) - Tel. 089.89.46.62 - Fax 089.82.81.077
www.cogei.net - e-mail: cogei@cogei.net - P.Iva: 06569020636 - CCIAA: 500360 Napoli
Sede Legale: Piazza dei Martiri, 30 - 80121 Napoli



COMPLESSO DEPURATIVO ALTO SARNO

Questo valore è più alto del valore medio di ingresso impianto di circa il 120% e rispetto all'acqua industriale tal quale in ingresso il valore è maggiore di circa l'80%.

Situazione attuale Depuratore

Gli interventi di adeguamento funzionale del depuratore prevedevano i seguenti punti:

- 1) completamento dei lavori di adeguamento funzionale del depuratore;
- 2) separazione della rete fognaria mista urbana e piovana dalle acque reflue industriali influenti al depuratore;
- 3) messa a regime completa di tutte le unità di trattamento del depuratore.

Gli interventi relativi al punto 1 ed al punto 3 sono stati interamente eseguiti mentre l'intervento al punto 2 deve essere completato perché, nonostante la realizzazione della nuova rete fognaria per le acque civili e di pioggia, la separazione delle reti non è stata attuata. Tutte le unità di trattamento del Depuratore sono state messe in esercizio ad eccezione del dissabbiatore che non può essere utilizzato perché, a causa delle elevate quantità di acque di pioggia che giungono al depuratore, il sovraccarico idraulico comporta l'intasamento completo della intera sezione di dissabbiatura con fuoriuscita di reflui.

Anche per questo motivo è necessario portare a termine l'intervento di separazione della rete fognaria in modo da ottimizzare ulteriormente il funzionamento del depuratore ed evitare il solito sovraccarico idraulico al depuratore in occasione delle piogge.

La problematica dell'afflusso anomalo di reflui ed acque di pioggia al depuratore in occasione degli eventi atmosferici porta alle seguenti problematiche:

- 1) sovraccarico idraulico del depuratore;
- 2) sovraccarico meccanico delle macchine delle varie unità di trattamento;
- 3) alimentazione non omogenea in volume ed in qualità delle varie unità di trattamento;
- 4) acque miste civili piovane ed industriali che sfiorano nel collettore di collegamento con l'impianto di Mercato S. Severino.

Nuova situazione impiantistica a seguito del completamento degli interventi migliorativi al depuratore di Solofra

Una volta separate la rete fognaria, nella migliore delle ipotesi e cioè considerando una piena ripresa dell'attività conciaria e valutando i dati storici in possesso, all'impianto di Solofra recapiteranno non più di 6.000 m³/g di refluo industriale avente le caratteristiche inquinanti riportate nella successiva Tabella n.° 2 seguente.

Se si confrontano i dati di progetto del depuratore, come riportati in Tabella 1, con i dati di esercizio al completamento delle attività previste ai punti n.° 1, 2 e 3 e come riportati in Tabella 2, si ricava la possibilità effettiva di poter depurare i reflui provenienti dalle operazioni di rifinitura. Questa possibilità si esprime in termini di capacità percentuale residua dalla capacità depurativa massima del depuratore ed intesa questa come valore 100. In altre parole, se intendiamo che il depuratore ha una capacità di depurazione totale di circa 88.128 kg/giorno di COD da progetto (vedi Tabella n.° 1)

Uffici: Via Scarfoglio, 32 - 80078 Pozzuoli - Napoli - Telefono 081.230.37.82 - Fax 081.230.34.88
Depuratore Solofra: Loc. Carpsani snc - 83029 Solofra(AV) - Telefono 0825.53.51.63 - Fax 0825.53.51.33
Dep. Mercato S. Severino: Loc. Costa snc - 84085 Mercato S. S. (SA) - Tel. 089.89.46.62 - Fax 089.82.81.077
www.cogei.net - e-mail: cogei@cogei.net - P.Iva: 06569020636 - CCIAA: 500360 Napoli
Sede Legale: Piazza dei Martiri, 30 - 80121 Napoli



COMPLESSO DEPURATIVO ALTO SARNO

da abbattere, a questo valore assegniamo valore 100. Di questa capacità depurativa quanta ne ha impegnata effettivamente il depuratore in base alla quantità di reflui in arrivo? E quindi, quanta capacità depurativa ha ancora a disposizione per la depurazione di altri reflui?

L'elemento fondamentale di partenza per valutare l'effettiva possibilità di depurare i reflui di rifinizione del depuratore è la portata massima industriale che l'impianto dovrà trattare una volta ripresa la piena attività lavorativa conciararia. Il valore di riferimento indicativo della piena ripresa valutato in base ai dati storici, è di 6.000 m³/giorno di acque reflue industriali con un valore massimo in COD di 12.600 mg/l.

Attualmente il **Depuratore** riceve circa 3.900 m³/giorno di reflui industriali calcolati su 265 giorni di lavoro all'anno. Con il completamento dei lavori di adeguamento funzionale, con la separazione delle reti fognarie e con la ripresa dell'attività lavorativa nel polo conciario di Solofra, si può prevedere un refluo da depurare per l'impianto di Solofra avente le caratteristiche riportate nella seguente Tabella n.° 02.

TABELLA n.° 2: caratteristiche dell'influenza al depuratore di Solofra a separazione della rete fognaria avvenuta e a ripresa completa dell'attività conciaria:

Portate		
portata media-giornaliera Qd:	m ³ /d	6.000
portata media-oraria Qm:	m ³ /h	250
portata punta nera Qpn:	m ³ /h	1.300
Caratteristiche delle acque in ingresso a regime con nuovo Impianto:		
pH:		3,0 - 5,0
BOD ₅ :	mg/l	2.000
Carico di BOD ₅ in ingresso:	Kg/d	12.000
COD:	mg/l	9.520 - 12.600
Carico di COD in ingresso:	Kg/d	57.120 - 75.600
Solidi sospesi totali:	mg/l	2.800 - 4.900
Carico di solidi sospesi totali in ingresso:	Kg/d	16.800 - 29.400
Azoto totale (TKN):	mg/l	154 - 196
Carico di azoto totale (TKN):	Kg/d	924 - 1.176
Tensioattivi non ionici:	mg/l	112 - 840
Tensioattivi ionici:	mg/l	35
Fosforo (P):	mg/l	14
Cloruri (Cl):	mg/l	2.800 - 5.600
Solfati (SO ₄):	mg/l	1.120 - 2520
Cromo +3:	mg/l	140 - 224
Solfuri (S):	mg/l	28

Per il confronto prendiamo in considerazione i principali inquinanti, COD, ST ed Azoto Totale (TKN) e verificiamo su di essi la capacità residua del depuratore.

Uffici: Via Scarfoglio, 32 - 80078 Pozzuoli - Napoli - Telefono 081.230.37.82 - Fax 081.230.34.86
Depuratore Solofra: Loc. Caripani snc - 83029 Solofra(AV) - Telefono 0825.53.51.63 - Fax 0825.53.51.33
Dep. Mercato S. Severino: Loc. Costa snc - 84085 Mercato S.S.(SA) - Tel. 089.89.46.62 - Fax 089.82.81.077
www.cogei.net - e-mail: cogei@cogei.net - P.Iva: 06569020636 - CCIAA: 500360 Napoli
Sede Legale: Piazza dei Martiri, 30 - 80121 Napoli



COMPLESSO DEPURATIVO ALTO SARNO

Se confrontiamo il parametro inquinante COD verificiamo che la capacità depurativa residua a disposizione, rispetto ai dati progettuali nel caso di massima ripresa è di circa il 15 %, infatti:

capacità depurativa minima richiesta in termini di COD del depuratore: 88.128 kg/giorno di COD da rimuovere contro 75.600 kg/giorno richiesti con la nuova configurazione, da cui:

$88.128 \text{ kg/giorno} - 75.600 \text{ kg/giorno} = 12.528 \text{ kg/giorno}$ da poter abbattere come residui. È pari al: *15 % di capacità depurativa residua in termini di COD*

Se confrontiamo il parametro inquinante Solidi Sospesi Totali verificiamo che la capacità depurativa residua a disposizione, rispetto ai dati progettuali è di circa il 19 %, infatti.

capacità depurativa minima richiesta in termini di S.S.T. del depuratore: 36.288 kg/giorno di COD da rimuovere contro 29.600 kg/giorno richiesti con la nuova configurazione, da cui:

$36.288 \text{ kg/giorno} - 29.600 \text{ kg/giorno} = 6.688 \text{ kg/giorno}$ da poter abbattere come residui. È pari al: *19 % di capacità depurativa residua in termini di SST*

Allo stesso modo, se confrontiamo il parametro inquinante Azoto Totale (TKN) verificiamo che la capacità depurativa residua a disposizione, rispetto ai dati progettuali è di circa il 19 % con un margine utile disponibile di inquinante ancora "ossidabile" pari a circa 275 kg/giorno espresso come TKN.

Passiamo ora alla fase di verifica immettendo il carico derivante dalle acque reflue di rifinizione:

VERIFICA DELLA POSSIBILITA' TECNICA DI RICEVERE I REFLUI PROVENIENTI DALL'ATTIVITA' DI RIFINIZIONE

La situazione di massimo carico progettuale rappresenta il dato di partenza per verificare se il contributo di carico inquinante immesso tramite le acque reflue di rifinizione è accettabile dal depuratore ovvero se questo incremento di carico si mantiene al disotto del valore percentuale residuo.

La verifica viene fatta considerando l'apporto in termini sia di portata idraulica che di inquinanti delle acque reflue di rifinizione immesse nel depuratore. Per effettuare questa verifica si stabilisce ragionevolmente e con ampio margine di prudenza che le acque di rifinizione che potrebbero arrivare all'impianto possono rappresentare un valore massimo di circa il 3 % (ampiamente cautelativo) sul totale ingresso industriale e pari a circa 33.731 m³/anno.

Su questa base il carico inquinante di questo refluo può essere riassunto nella tabella seguente:

Tabella n.° 3: caratteristiche acque reflue di rifinizione influenti:

Uffici: Via Scarfoglio, 32 - 80078 Pozzuoli - Napoli - Telefono 081.230.37.82 - Fax 081.230.34.88
Depuratore Solofra: Loc. Carpisani snc - 83029 Solofra(AV) - Telefono 0825.53.51.63 - Fax 0825.53.51.33
Dep. Mercato S. Severino: Loc. Costa snc - 84085 Mercato S.S.(SA) - Tel. 089.89.46.62 - Fax 089.82.81.077
www.cogei.net - e-mail: cogei@cogei.net - P.Iva: 06569020636 - CCIAA: 500360 Napoli
Sede Legale: Piazza dei Martiri, 30 - 80121 Napoli

COMPLESSO DEPURATIVO ALTO SARNO

Portate acque reflue di rifinizione:

portata media-giornaliera (Qa COD)	m ³ /g mg/l	120 12.000 - 20.000
Carico di COD in ingresso:	Kg/d	1440 - 2400
Solidi sospesi totali:	mg/l	4500 - 10500
Carico di solidi sospesi totali in ingresso:	Kg/d	540 - 1.260
Azoto totale (TKN):	mg/l	220 - 300
Carico di azoto totale (TKN):	Kg/d	26 - 36

Calcolando il massimo contributo che potrebbe derivare dal refluo di depurazione, si ha la seguente situazione:

Per il parametro inquinante **COD**:

massimo contributo in COD che potrebbe derivare dalle acque reflue di rifinizione in termini di COD: 2400 kg/giorno. Questi vanno a sottrarsi ai kg di COD residui che il depuratore potrebbe depurare e quindi rimuovere nelle condizioni di progetto di carico massimo. Dai calcoli prima sviluppati sono pari a: 12.528 kg e quindi il COD residuo "consumato" dal refluo di rifinizione (2400 kg/giorno), nella situazione di massimo carico, è pari al 19% della capacità residua ancora disponibile del depuratore (i 12.528 kg/giorno).

Con i reflui di rifinizione già nel depuratore rimarrebbero in questa nuova situazione:

12.528 kg/giorno - 2.400 kg/giorno = 10.128 kg/giorno di COD residuo da poter abbattere da parte del depuratore ovvero di garanzia per il trattamento depurativo e pari ad un nuovo margine di dell'11,5 % rispetto al massimo carico.

Quindi, riassumendo, il contributo in COD immesso tramite le acque di rifinizione, con il nuovo assetto lascerebbe comunque un margine di garanzia in termini di COD del 11,5 % rispetto al dato di progetto di massimo carico.

Per il parametro **Solidi Sospesi Totali**:

massimo contributo in SST che potrebbe derivare dalle acque reflue di rifinizione in termini di SST: 1.260 kg/giorno questi vanno a sottrarsi ai kg di SST residui che il depuratore potrebbe depurare e quindi rimuovere nelle condizioni di progetto carico massimo. Questi dai calcoli prima sviluppati sono pari a: 6.688 kg e quindi gli SST residui rispetto al dato di progetto e "consumati" dal refluo di rifinizione (1.260 kg/giorno), nella situazione di massimo carico, sono pari al 19 % della capacità residua ancora disponibile del depuratore (i 6.688 kg/giorno).

Con le acque di rifinizione già in depuratore rimarrebbero, rispetto ai dati di progetto,

6.688 kg/giorno - 1.260 kg/giorno = 5.428 kg/giorno di SST residui da poter abbattere da parte del depuratore ovvero di garanzia per il trattamento depurativo e pari ad un nuovo margine al dell'15 % rispetto al massimo carico.

Quindi, riassumendo, il contributo in SST immesso tramite le acque di rifinizione, con il nuovo assetto lascerebbe comunque un margine di garanzia in termini di COD del 15 % rispetto al dato di progetto di massimo carico.

Per il parametro **Azoto Totale**:



COMPLESSO DEPURATIVO ALTO SARNO

il massimo contributo in Azoto Totale che potrebbe derivare dalle acque reflue di rifinizione è di 36 kg/giorno questi vanno a sottrarsi ai kg di TKN residui che il depuratore potrebbe depurare e quindi rimuovere nelle condizioni di progetto di carico massimo. Questi dai calcoli prima sviluppati sono pari a 275 kg/giorno e quindi il TKN residuo rispetto al dato di progetto e "consumato" del refluo di rifinizione (36 kg/giorno), nella situazione di massimo carico, è pari al 13 % della capacità residua ancora disponibile del depuratore (i 275 kg/giorno).

Con le acque di rifinizione già in depuratore rimarrebbero, rispetto ai dati di progetto,

$275 \text{ kg/giorno} - 36 \text{ kg/giorno} = 239 \text{ kg/giorno}$ di SST residui da poter abbattere da parte del depuratore ovvero di garanzia per il trattamento depurativo e pari ad un nuovo margine del 16 % rispetto al massimo carico.

Quindi, riassumendo, il contributo in TKN immesso tramite le acque di rifinizione, con il nuovo assetto lascerebbe comunque un margine di garanzia in termini di TKN del 16 % rispetto al dato di progetto di massimo carico.

Questo è quanto risulta dai principali parametri inquinanti legati all'afflusso delle acque di rifinizione e rappresentativi del funzionamento del depuratore stesso.

Riassumendo per i principali parametri COD, SST e TKN la capacità residua calcolata rispetto alle condizioni di massimo carico del depuratore e quindi nelle condizioni operative più sfavorevoli, giustificano la possibilità di depurare unitamente agli altri reflui anche le acque reflue di rifinizione. E' da tener presente che, a maggior garanzia, si è utilizzato un valore di afflusso percentuale delle acque reflue di rifinizione pari a circa il 3% della portata reflua industriale totale scaricata al depuratore durante l'anno 2008 e pari a circa 3 volte la quantità misurata e scaricata in termini di acque reflue di rifinizione negli anni 2001, 2002 e 2003.

Conclusioni

Premesso che è vigente l'Ordinanza n.° 166 del Commissario Delegato ex O.P.C.M. 3270/06 con la quale viene ripristinato nel polo conciaro solofrano l'obbligo di segregazione delle acque di rifinizione. La stessa Ordinanza revocava la precedente n.° 42 a firma del medesimo commissario.

La depurazione delle acque reflue di rifinizione unitamente alle altre acque conciarie con afflusso tramite rete fognaria porterebbero ai seguenti vantaggi:

I vantaggi derivanti da una tale scelta sarebbero:

- 1) Le acque provenienti dalla fase di spruzzo sarebbero conferite con le altre acque di lavorazione nella fognatura industriale. Questo permetterebbe un maggiore controllo tramite le operazioni di misurazione e di prelievo all'interno del campionario e misuratore automatico a servizio della conceria oltre che un maggiore controllo del territorio grazie all'assenza delle autobotti per il conferimento a sito utilizzate dalle aziende conciarie;
- 2) garanzia di un ulteriore migliore controllo della qualità e della quantità dei reflui in ingresso all'impianto perché l'unica corrente di ingresso di reflui all'impianto sarebbe quella rappresentata dalla fognatura industriale;
- 3) eliminazione di un "fastidioso" problema generale rappresentato dalla circolazione continua di autobotti in ambito locale per il prelievo di queste acque dagli opifici;

Uffici: Via Scarfoglio, 32 - 80078 Pozzuoli - Napoli - Telefono 081.230.37.82 - Fax 081.230.34.88
Depuratore Solofra: Loc. Carpisani snc - 83029 Solofra(AV) - Telefono 0825.53.51.63 - Fax 0825.53.51.33
Dep. Mercato S. Severino: Loc. Costa snc - 84085 Mercato S.S.(SA) - Tel. 089.89.46.62 - Fax 089.82.81.077
www.cogei.net - e-mail: cogei@cogei.net - P.Iva: 06569020636 - CCIAA: 500360 Napoli
Sede Legale: Piazza dei Martiri, 30 - 80121 Napoli



COMPLESSO DEPURATIVO ALTO SARNO

Dal punto di vista tecnico l'unico ostacolo affinché i reflui provenienti dalla attività di rifinitura possano essere conferiti direttamente al depuratore tramite la rete fognaria industriale è la non avvenuta separazione della rete fognaria industriale da quella civile e piovana.

La separazione della rete fognaria è già possibile in quanto le infrastrutture sono realizzate. Devono essere rotti i setti di separazione delle varie sezioni da collegare. E' opportuno effettuare la predetta separazione prima dell'arrivo del periodo delle piogge invernali.

E' opportuno infine effettuare una ulteriore valutazione circa le caratteristiche chimiche delle acque reflue prodotte dalla fase di rifinitura (acque di spruzzo) che eventualmente verrebbero conferite, tramite rete fognaria, all'impianto di depurazione. Infatti seppur vero che questa tipologia di acque reflue presenta valori in concentrazione dei principali inquinanti elevati ma compatibili con l'attuale processo di depurazione, persiste un problema amministrativo su alcuni parametri che, essendo oggi la fognatura classificata come "pubblica fognatura", sono per legge inderogabili. Per la specifica tipologia di acque reflue questi inquinanti sono principalmente il Piombo ed il Cadmio oltre agli altri parametri, non derogabili ed indicati nella tabella 5 dell'allegato 5 del D.Lgs. 152/06 e s.m..

La soluzione alla predetta problematica potrebbe essere rappresentata dalla nuova classificazione della rete fognaria adduttrice dell'impianto di Solofra una volta effettuata la richiamata separazione delle reti fognarie. Infatti, a separazione avvenuta, l'attuale rete fognaria, adduttrice dell'impianto di depurazione, che ha ancora caratteristiche di pubblica fognatura in quanto raccoglie oltre ai reflui industriali anche quelli civili e piovani, potrebbe essere classificata come solo fognatura industriale formante un sol corpo con il Depuratore in quanto a servizio esclusivo delle aziende ubicate nell'area industriale di Solofra e non essere quindi più soggetta alle restrizioni della pubblica fognatura (e quindi alle restrizioni della tabella 5 dell'allegato 5 del D.Lgs. 152/06) ma soltanto ai limiti tecnici della fognatura ed ai limiti di accettabilità dell'impianto.

Infine si evidenzia che esiste ancora la problematica relativa alla classificazione o meno del refluo come rifiuto o semplicemente acqua reflua di scarico. Attualmente sussiste la classificazione del rifiuto come tale in quanto viene segregato e trasportato verso i siti di conferimento in autobotte ma è rifiuto anche perché, secondo l'ultima classificazione degli organi di controllo, questa tipologia di refluo viene prodotto in una sezione distaccata ed indipendente dell'opificio conciario dove viene effettuato un trattamento di "verniciatura". Il che conferisce, secondo loro, caratteristiche di pericolosità. Al momento la situazione, per quanto risulta agli scriventi, non è stata del tutto definita e pertanto resta un forte ostacolo alla ricezione di questi reflui tramite fognatura.

Le considerazioni tecniche sopra esposte valgono anche per le acque di calcinaio la cui percentuale nella composizione delle acque reflue prodotte dalle aziende conciarie è inferiore allo 0,01% annuale essendo rimaste solo n.° 03 aziende su 120 circa ad effettuare delle lavorazioni che portano alla produzione di questa tipologia di refluo.

A disposizione per ulteriori chiarimenti

Il Responsabile Ufficio Tecnico
Geom. A. Guadagno

Il D.T. Impianto di Solofra
Ing. A. Raimo

Uffici: Via Scarfoglio, 32 - 80078 Pozzuoli - Napoli - Telefono 081.230.37.82 - Fax 081.230.34.86
Depuratore Solofra: Loc. Carpisani snc - 83029 Solofra (AV) - Telefono 0825.53.51.63 - Fax 0825.53.51.33
Dep. Mercato S. Severino: Loc. Costa snc - 84085 Mercato S.S. (SA) - Tel. 089.89.46.62 - Fax 089.82.81.077
www.cogei.net - e-mail: cogei@cogei.net - P.Iva: 06569020636 - CCIAA: 500360 Napoli
Sede Legale: Piazza dei Martiri, 30 - 80121 Napoli

Limiti di Accettabilità allo Scarico in Fognatura Consortile tributaria della Sezione depurativa di Solofra dell'Impianto di depurazione Solofra - M. S. Severino

*Quota 1/2
L.C.C.*

Numero parametro	SOSTANZE	unità di misura	Scarico in acque superficiali	Scarico in pubblica fognatura (*)	Scarico in fognatura Consortile tributaria della Sezione depurativa di Solofra dell'Impianto di depurazione Solofra - M. S. Severino
1	pH		5,5-9,5	5,5-9,5	3,0 - 10,0
2	Temperatura	°C	(1)	(1)	****
3	colore		non percettibile con diluizione 1:20	non percettibile con diluizione 1:40	****
4	odore		non deve essere causa di molestie	non deve essere causa di molestie	Non deve essere causa di inconvenienti e molestie.
5	materiali grossolani		assenti	assenti	assenti
6	Solidi sospesi totali (2)	mg/L	80	200	25000
7	BOD5 (come O2) (2)	mg/l.	40	250	6000
8	COD (come O2) (2)	mg/l.	160	500	40000
9	Alluminio	mg/l.	1	2,0	25
10	Arsenico	mg/L	0,5	0,5	0,5
11	Bario	mg/l.	20	-	20
12	Boro	mg/L	2	4	4
13	Cadmio	mg/L	0,02	0,02	0,02
14	Cromo totale	mg/L	2	4	500
15	Cromo VI	mg/L	0,2	0,20	0,2
16	Ferro	mg/L	2	4	25
17	Manganese	mg/L	2	4	4
18	Mercurio	mg/L	0,005	0,005	0,005

Numero parametro	SOSTANZE	unità di misura	Scarico in acque superficiali	Scarico in pubblica fognatura (*)	Scarico in Fognatura Consortile tributaria della Sezione depurativa di Solofra dell'Impianto di depurazione Solofra - M. S. Severino
19	Nichel	mg/l	2	4	4
20	Piombo	mg/l	0,2	0,3	0,3
21	Rame	mg/l	0,1	0,4	2
22	Selenio	mg/L	0,03	0,03	0,03
23	Stagno	mg/L	10	-	10
24	Zinco	mg/L	0,5	1,0	2,0
25	Cianuri totali (come CN)	mg/L	0,5	1,0	1,0
26	Cloro attivo libero	mg/l	0,2	0,3	0,3
27	Solfuri (come S)	mg/l.	1	2	300
28	Solfiti (come SO ₂)	mg/l.	1	2	2
29	Solfati (come SO ₃) (3)	mg/L	1000	1000	7000
30	Cloruri (3)	mg/L	1200	1200	20000
31	Fluoruri	mg/L	6	12	10
32	Fosforo totale (come P) (2)	mg/l.	10	10	50
33	Azoto ammoniacale (come NH ₄) (2)	mg/L	15	30	350
34	Azoto nitroso (come N) (2)	mg/l.	0,5	0,6	10
35	Azoto nitrico (come N) (2)	mg/L	20	30	20
36	Grassi e olii animali/vegetali	mg/L	20	40	500

Numero parametro	SOSTANZE	unità di misura	Scarico in acque superficiali	Scarico in pubblica fognatura (*)	Scarico in Fognatura Concordata tributaria della Sezione depurativa di Solofra dell'Impianto di depurazione Solofra - M. S. Severino
37	Idrocarburi totali	mg/L	5	10	10
38	Fenoli* (solo di tipo naturale)	mg/L	0,5	1	60
39	Aldeidi	mg/L	1	2	4
40	Solventi organici aromatici	mg/L	0,2	0,4	0,4
41	Solventi organici azotati (4)	mg/L	0,1	0,2	0,2
42	Tensioattivi totali	mg/L	2	4	800
43	Pesticidi fosforati	mg/L	0,10	0,10	0,10
44	Pesticidi totali (esclusi i fosforati) (5)	mg/L	0,05	0,05	0,05
	tra cui:				
45	- aldrin	mg/L	0,01	0,01	0,01
46	- dieldrin	mg/L	0,01	0,01	0,01
47	- endrin	mg/L	0,002	0,002	0,002
48	- isodrin	mg/L	0,002	0,002	0,002
49	Solventi clorurati (5)	mg/L	1	2	2
50	Escherichia coli (6)	UFC/100mL	nota		
51	Saggio di tossicità acuta (7)		il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore del 50% del totale	il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore del 80% del totale	il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore del 90% del totale

* Fenoli di tipo non naturale (es. Cloro fenoli):

limite di scarico : 1 mg/l